SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 32

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino all'8 giugno 1969)

INDICE

ABENANTE, PAPA: Mancata corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale ausiliario dell'Istituto statale di arte di Napoli (799) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . *Pag.* 919

ADAMOLI: Ritardo nella concessione agli impiegati straordinari e diurnisti della dogana di Genova dell'autorizzazione a partecipare ad operazioni fuori orario (1707) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . 920

ALBARELLO: Inconvenienti verificatisi nell'applicazione della legge a favore degli ex combattenti di Gorizia e Trieste (929) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 920

BANFI, CIPELLINI, ALBERTINI, CALEFFI, ARNONE: Comunicato dell'Ambasciata di Grecia a Roma che esalta la cooperazione finanziaria tra Italia e Grecia (836) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) 921

BERTOLI, PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO: Per il rinnovo dei Consigli comunali in alcuni comuni della provincia di Napoli (1599) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 921

BRUSASCA: Indicazione della gradazione alcoolica dei vini (717) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 922

CAVEZZALI: Per l'attuazione della legge numero 249 del 1968 a favore dei maestri pensionati (1479) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 923

CHIARIELLO, MASSOBRIO: Per l'attuazione della Raccomandazione relativa alla sicurezza stradale (947) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 923

COLELLA: Atteggiamento dell'amministrazione dell'ospedale civile di Nocera Inferiore nei confronti delle persone affette da tubercolosi (1653) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . . . . . *Pag.* 924

CORRAO: Provvedimenti da adottare per normalizzare la gestione dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani (1094) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) . . 925

Provvedimenti da adottare per la salvaguardia della biblioteca Fardelliana di Trapani (1481) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 925

CUCCU, ALBARELLO: Sovvertimento delle leggi vigenti in materia di avanzamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (1603) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 926

DE MARZI: Vaccinazione antitetanica obbligatoria per i lavoratori agricoli (469) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 926

Ritardo nell'approntamento degli elenchi dei coltivatori diretti ai fini del riconoscimento del diritto a pensione (1114) (risp. BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 927

Norme relative all'inquadramento previdenziale delle cooperative agricole (1541) (risp. BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 928

DE ZAN: Costruzione di un capannone in cemento a Lonato (Brescia) sulla sponda occidentale del lago di Garda (1201) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 928

DINARO: Per la sospensione degli esami di abilitazione riservata di cui alla legge numero 603 del 1966 (1015) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . 929

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI: Risoluzione n. 3 sulla giornata europea della scuola

(1452) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 930

DI VITTORIO BERTI Baldina, MAGNO: Criteri seguiti nell'assunzione della mano d'opera a Biccari (Foggia), per la costruzione della nuova fabbrica di resine sintetiche dell'ENI (1243) (risp. BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 930

FABBRINI: Nomina, da parte del Governo, dei membri della deputazione del Monte dei Paschi di Siena (1558) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . 931

FILETTI: Sul problema della immissione nei ruoli della scuola secondaria degli insegnanti non abilitati e degli insegnanti elementari di ruolo laureati (1006) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 931

Per la proroga dei termini per la presentazione dei documenti necessari per la partecipazione agli esami di procuratore legale (1393) (risp. GAVA, *Ministro di grazia e giustizia*) 932

GARAVELLI: Per l'ampliamento del sottopassaggio della ferrovia Venezia-Udine in località Ponte della Priula (1626) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 933

GERMANO': Per la pubblicazione degli elenchi delle sedi vacanti nella scuola media di primo grado (1112) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . 934

Disagio economico dei dipendenti degli enti ospedalieri siciliani (1155) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 934

LI VIGNI: Concessione in affitto, da parte della Cassa di risparmio di Ravenna, di alcuni locali dei chiostri francescani adiacenti alla tomba di Dante (1330) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 935

LI VIGNI, VENTURI Lino: Sul problema dei trasporti urbani del comune di S. Arcangelo di Romagna (1592) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 937

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina: Per la sollecita apertura dell'ospedale comunale di Manfredonia (Foggia) (1294) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 938

MAIER: Per il riconoscimento dell'emofilia come malattia sociale (1143) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 938

MAMMUCARI: Erogazione di una piccola somma, a titolo di beneficenza, a favore della DC, da parte dell'esercizio distrettuale di Roma dell'Enel (1287) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . . . . . *Pag.* 939

MAMMUCARI, MADERCHI: Impugnativa presentata dall'Enel contro il decreto che autorizza l'ACEA a costruire una centrale termoelettrica (1376) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 939

MANENTI, TOMASUCCI: Per il finanziamento della nuova casa di riposo per anziani di Urbino (1324) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 940

MANNIRONI: Per la definitiva liquidazione dell'indennità dovuta dall'Enel al comune di Siniscola (Nuoro) (1162) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 940

MARULLO: Per la sospensione della procedura relativa all'esproprio a carico delle « Aziende agricole riunite » di Milazzo da parte della società « Raffineria Mediterranea » (1671) (risp. DI VAGNO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) . . 941

MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI: Agitazione dei lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici di lavori per conto dell'Enel (1822) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . 942

MINNOCCI: Mancata registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di riattribuzione all'ENAL della gestione Enalotto (1715) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) 943

MONTINI: Notizie relative alla soppressione della linea ferroviaria Casarsa-S. Vito al Tagliamento-Portogruaro (1585) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 944

MURMURA: Mancata istituzione della terza classe dell'Istituto tecnico nautico di Crotone (888) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 944

PELLICANO': Mancata istituzione di 15 sezioni di scuola materna in provincia di Reggio Calabria (1185) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . 945

Per la sistemazione del rione « Caserta » di Reggio Calabria (1548) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 945

PELLICANO', CUCCU: Provvedimenti da adottare per garantire l'immediata riliquidazione delle pensioni (1333) (risp. PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*) . 946

PERRINO, CHIARIELLO, DE LEONI: Speculazione in atto relativa al prodotto medicinale denominato « Gerovital » (1643) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . 947

PICARDO: Grave situazione amministrativa dell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania (1355) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . . . . . *Pag.* 947

POERIO: Per l'istituzione a Crotone di un distretto minerario (1799) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 948

POZZAR: Graduale smobilitazione del sanatorio INPS di Garbagnate (1496) (risp. BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 948

PREZIOSI: Passaggio nei ruoli della scuola media dei maestri elementari di ruolo laureati (1218) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 949

RAIA: Mancato funzionamento del corso di « assistente per l'infanzia » nelle scuole coordinate di Racalmuto e Favara (Agrigento) (1257) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 949

RENDA: Per il miglioramento degli orari di lavoro degli infermieri INAIL della Sicilia (944) (risp. BRODOLINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 950

ROMANO: Per sapere quando saranno banditi i concorsi per l'assunzione del personale delle scuole materne statali (1282) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 951

SEMA: Sul corso segreto degli ufficiali riservisti tenutosi a Trieste (1657) (risp. GUI, *Ministro della difesa*) 951

TEDESCO Giglia, DEL PACE: Attuazione della legge sulla scuola materna statale con particolare riferimento all'Amministrazione comunale di Arezzo (1268) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 952

TOGNI: Provvedimenti da adottare a favore delle industrie marmifere della provincia di Carrara danneggiate da avversità atmosferiche (707) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 953

VERONESI, BERGAMASCO, BIAGGI, ROBBA: Fotografia pubblicata sul « Giornale di Vicenza » relativa a manifestazioni di violenza verificatesi a Milano (1602) (risposta RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . 955

VERONESI, CHIARIELLO: Risoluzione concernente il *doping* degli atleti (293) (risposta RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . . 955

VIGNOLA: Pagamento anticipato richiesto dall'Enel di Napoli per qualunque fornitura a carico delle Amministrazioni comunali (1530) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 956

Ritardo nella presentazione di preventivi di spesa per fornitura di energia elettrica da parte del compartimento di Napoli (1532) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) *Pag.* 967

Distacco dell'energia elettrica, da parte dell'Enel di Salerno, per mancato pagamento di bollette errate (1533) (risp. TANASSI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 957

ZUCCALA': Provvedimenti da adottare a seguito dell'inquinamento delle acque del torrente Fontanile (1059) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 958

Modulari predisposti per i rapporti informativi dei funzionari dello Stato concernenti la condotta privata e la posizione sociale delle famiglie (1722) (risp. GATTO, *Ministro senza portafoglio*) 960

ABENANTE, PAPA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sulla mancata corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale ausiliario dell'Istituto statale d'arte di Napoli.

Per effetto dell'orario di servizio imposto dal direttore, senza tener conto dell'assegnazione di fondi per straordinario all'Istituto, il personale ausiliario è costretto a prolungare l'orario ordinario oltre i limiti consentiti dalle disponibilità.

Si prospetta pertanto la necessità di adeguare lo stanziamento o, in mancanza, di richiamare il direttore dell'Istituto al rispetto della legge e del lavoro di questo personale già inadeguatamente retribuito. (int. scr. - 799)

RISPOSTA. — Si comunica che al personale ausiliario dell'Istituto d'arte di Napoli, come a tutto il personale non insegnante degli istituti d'arte, i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti massimi di orario e di spesa previsti dall'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Inoltre, nel decorso esercizio finanziario, il Ministero del tesoro, in seguito a motivata richiesta del Ministero della pubblica istruzione, ha autorizzato l'erogazione di compensi straordinari in eccedenza agli anzidetti limiti fino ad un massimo del 50 per

cento dei limiti stessi, come previsto dall'articolo 3, terzo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica, a favore di una aliquota pari al 20 per cento dell'entità numerica complessiva del personale in servizio.

In considerazione della limitatezza di detto beneficio, il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 2209 del 12 settembre 1968, ha richiamato l'attenzione degli istituti dipendenti sull'opportunità di tenere presenti, nell'erogazione degli anzidetti compensi, gli impiegati che si siano distinti per particolare diligenza, operosità ed assiduità ed abbiano svolto lavoro straordinario oltre i limiti sopra citati.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

ADAMOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per cui non è stata ancora concessa agli impiegati straordinari e diurnisti della dogana di Genova l'autorizzazione a partecipare alle operazioni fuori orario (indennità commerciali), conformemente a quanto venne disposto per il personale non di ruolo con circolare ministeriale del 15 aprile 1949.

Per tale autorizzazione, che, oltre a rispondere a criteri equitativi nei confronti di una categoria di lavoratori non certo privilegiata, andrebbe incontro alle reali esigenze del servizio data la perdurante carenza del personale, vi sono state ripetute sollecitazioni da parte dei sindacati ed è stato espresso parere favorevole da parte dell'Ispettorato generale della circoscrizione doganale di Genova.

Il prolungarsi del ritardo nell'emanazione dell'opportuno provvedimento amministrativo appare pertanto inspiegabile. (int. scr. - 1707)

RISPOSTA. — Nel ringraziare la signoria vostra onorevole della cortese segnalazione, si può fornire assicurazione che la situazione rappresentata è da considerarsi ormai risolta su scala nazionale.

Con circolare della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, n. 1831 del 3 gennaio 1969, sono stati, infatti, autorizzati gli Uffici doganali a consentire che il personale diurnista e quello straordinario assunto ai sensi dell'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, venga utilizzato anche nel compimento di operazioni straordinarie, eseguite, cioè, fuori del circuito doganale od oltre il normale orario d'ufficio.

Il Ministro delle finanze
REALE

24 maggio 1969

ALBARELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che diversi combattenti dell'ex-esercito austro-ungarico di Gorizia e Trieste si son vista respingere la pratica per l'assegno vitalizio di lire 60 mila sulla base delle circolari delle direzioni degli Uffici provinciali del tesoro delle zone interessate inviate ai comuni.

In tali circolari è detto che la concessione dell'assegno è subordinata alla permanenza, per non meno di un anno, in modo esemplare, in trincea o altrimenti a contatto con il nemico, o all'aver partecipato onorevolmente a più fatti d'arme di qualche importanza, specificando quali.

L'interrogante si permette di ricordare che a dire queste cose dovrebbero essere i soldati di un « esercito nemico », mentre il patriottismo italiano dei giuliani si manifestava al tempo della guerra 1915-18 con azioni diametralmente opposte a quelle che i burocrati ora pretendono siano documentate. Pare altresì superfluo sottolineare la comicità che suscita la pretesa di ottenere la documentazione del servizio combattentistico dagli uffici stralcio del disciolto esercito austro-ungarico.

L'interrogante ricorda ancora gli inconvenienti generati dalla ingiusta norma per la quale i prigionieri della guerra 1915-18 non hanno la qualifica di combattente cosicchè anche chi sofferse pene inenarrabili nei campi di prigionia può vedere respinta la domanda intesa ad ottenere l'assegno vitalizio.

L'interrogante confida che l'onorevole Ministro vorrà ovviare a tutti gli inconvenienti segnalati nella applicazione della legge a favore degli ex-combattenti e altresì adoprarsi affinchè al più presto tutti gli aventi diritto abbiano a godere del beneficio. (int. scr. - 929)

RISPOSTA. — L'articolo 5, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 263, che ha esteso ai combattenti dell'ex esercito austro-ungarico divenuti cittadini italiani per annessione l'assegno vitalizio previsto per coloro che combatterono nelle Forze armate italiane, non indica esplicitamente le condizioni alle quali la concessione è subordinata.

In mancanza di tale indicazione e al fine di assicurare, in via equitativa, parità di trattamento con gli ex combattenti italiani, non si è potuto che fare riferimento alle condizioni poste per questi ultimi combattenti, in quanto applicabili alla predetta categoria di interessati.

Per altro, in relazione alla difficoltà di documentare, nel particolare caso in questione, la sussistenza dei requisiti combattentistici, si è ritenuto di consentire agli interessati di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non risulta che da parte delle Direzioni provinciali del tesoro siano state sollevate difficoltà in ordine alla validità della suddetta dichiarazione.

Quanto all'attribuzione della qualifica di ex combattente ai prigionieri di guerra, si fa presente che la questione, più volte esaminata anche in relazione ad iniziative parlamentari, non ha avuto favorevole soluzione essendosi riconosciuto che, in base ai princìpi sempre seguiti in materia, detta qualifica non può prescindere dalla condizione della effettiva partecipazione ai cicli operativi a suo tempo stabiliti.

Il Ministro della difesa
GUI

28 maggio 1969

BANFI, CIPELLINI, ALBERTINI, CALEFFI, ARNONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

1) quando e perchè la Banca commerciale italiana è stata autorizzata a partecipare con 5 milioni e 500.000 dollari ad un prestito concesso da un consorzio di banche al Governo fascista della Grecia;

2) come giudichi il fatto che, proprio nel giorno in cui il mondo democratico apprende, con orrore, della condanna a morte dell'eroe Panagulis, sia diffuso a Roma un comunicato dell'Ambasciata di Grecia in cui si esalta la cooperazione finanziaria anche tra l'Italia e la Grecia;

3) quale conto può fare il Parlamento delle reiterate affermazioni del Governo italiano circa la propria politica contraria al regime dei colonnelli greci. (int. scr. - 836)

RISPOSTA. — L'operazione indicata dalla signoria vostra onorevole risulta effettuata dalla « Comit France », che, quale azienda di credito straniera, non è soggetta alla vigilanza degli organi dipendenti da questo Ministero.

Comunque, secondo la legislazione vigente in materia, soltanto le concessioni di linee di credito che le banche italiane concedono all'estero con scadenza superiore a 12 mesi necessitano di autorizzazione preventiva, il cui eventuale rilascio rientra nella competenza del Ministero del commercio con l'estero.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

28 maggio 1969

BERTOLI, PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se abbia fondamento alcuno la notizia che nel comune di Marano, come in altri comuni della provincia di Napoli (Ottaviano, Vico Equense, Brusciano), non sarebbero indetti i comizi elettorali per il prossimo rinnovo dei Consigli comunali, e, in caso affermativo, quali ne sono i motivi.

Al tempo stesso, ritenendo gli interroganti del tutto inesistenti o assolutamente in-

fondate le ragioni di una proroga, in quei comuni, della gestione commissariale, per sapere quali disposizioni il Ministro intenda impartire, con tutta l'urgenza necessaria, perchè anche in quei comuni si tengano regolarmente le elezioni. (int. scr. - 1599)

RISPOSTA. — In occasione del prossimo ciclo di elezioni amministrative verranno rinnovati tutti i Consigli comunali che hanno compiuto il normale periodo di carica, quelli dimissionari e quelli ove siano scaduti i termini di legge per la gestione straordinaria dell'ente.

In provincia di Napoli, pertanto, verranno rinnovati, tra gli altri, i Consigli comunali di Ottaviano e di Brusciano, mentre non saranno indette le elezioni nel comune di Vico Equense che è stato sciolto il 24 gennaio scorso.

Nel comune di Marano di Napoli, inoltre, non si è potuto procedere alla convocazione dei comizi elettorali, non essendo ancora intervenuto il provvedimento presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

24 maggio 1969

BRUSASCA. — *Ai Ministri della sanità, dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare per far cessare l'assurda e ingiusta contrapposizione di pareri e di istruzioni tra gli organi dello Stato sulla indicazione della gradazione alcolica dei vini, di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con circolare n. 905 del 30 settembre 1965, ha dichiarato lecita e idonea l'indicazione del grado sulla capsula a strappo o a corona: questa liceità è stata confermata a cantine sociali e a privati dagli organi delle repressioni frodi dipendenti da detto Ministero.

Il Ministero della sanità ritiene, invece, che la disposizione dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, esclude l'indicazione del grado sulla capsula o sul tappo a corona ed afferma che essa deve essere fatta sull'etichetta principale della bottiglia o su un'altra supplementare.

Una recente sentenza della Cassazione ha confermato questa interpretazione determinando una infinita serie di nuove denunzie a carico di coloro che hanno seguito il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In questa sconcertante situazione, nella quale molti cittadini, che hanno agito in buona fede, si vedono costretti a subire sanzioni amministrative o a ricorrere all'autorità giudiziaria unicamente a causa della divergenza di opinioni tra due Ministeri, l'interrogante chiede che il Governo assolva nel modo più sollecito al suo dovere di dare, alla luce del buon senso e dell'equità, la certezza del diritto agli operatori del settore vitivinicolo in materia di applicazione del citato articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Si fa presente, a tale scopo, che l'indicazione del grado alcolico sulla capsula o sul tappo a corona è una delle più idonee ai fini della legge: essa viene fatta normalmente per vini di largo consumo per i quali l'etichetta attira una attenzione minore di quella per i prodotti di pregio e di qualità. Infatti l'attenzione del cittadino per i vini di consumo popolare è concentrata maggiormente sulla capsula e sul tappo a corona a causa della operazione di apertura del recipiente fatta direttamente dai consumatori con maggiore frequenza che per l'apertura delle bottiglie a tappo di sughero dei vini di maggior pregio.

L'essenziale, poi, è che l'indicazione della gradazione alcolica appaia al consumatore sul recipiente nel momento in cui egli fa l'acquisto del vino: orbene, mentre può verificarsi che in quel momento l'etichetta principale o quelle aggiuntive contenenti l'indicazione della gradazione alcolica siano alterate da abrasioni o da ammuffimenti o si siano scollate, ben difficilmente, invece, potranno mancare o essere difettosi la capsula a strappo o il tappo a corona, assolutamen-

te indispensabili, a differenza delle etichette, per la conservazione del vino, senza dei quali, inoltre, nessun consumatore acquisterebbe vini a recipiente chiuso.

Ciò nonostante, si è giunti all'assurdo di considerare valide per l'indicazione della gradazione alcolica soltanto le etichette che possono mancare o essere difettose e sono rinviati a giudizio i produttori che hanno assolto l'obbligo di legge su mezzi di sicura, maggiore efficacia, quali le capsule e i tappi a corona.

Il Governo non può lasciar continuare questa situazione contraria alla Costituzione e alla giustizia e deve provvedere con la maggiore urgenza in difesa della buona fede dei cittadini e della fiducia degli stessi nelle pubbliche istituzioni. (int. scr. - 717)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e di grazia e giustizia.

Nel mentre si dà atto che la difforme e contrastante posizione normativa in materia di dichiarazione della gradazione alcoolica dei vini, ha dato luogo, nel recente passato, a situazioni d'incertezza e di disagio, si fa presente che, allo stato attuale, la situazione è da considerarsi normalizzata.

Tutte le aziende vinicole, esaurite ormai le scorte delle vecchie etichette, hanno infatti provveduto alla stampa di nuove, contenenti tutte le indicazioni obbligatorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Attualmente risulta che sulle capsule a strappo e sui tappi tipo corona non viene più riportata la gradazione alcoolica, ma soltanto il nominativo della ditta imbottigliatrice.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

CAVEZZALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale ragione ai maestri pensionati non è stata ancora corrisposta la perequazione delle pensioni, con decorrenza 1° marzo 1968, concessa dalla legge n. 249 del 18 marzo 1968. Non risulta, infatti, che agli Uffici provinciali del tesoro sia pervenuta alcuna autorizzazione per l'applicazione delle norme anzidette.

Per chiedere, inoltre, al Ministro quali provvedimenti intende adottare per ovviare ai disagi che gli interessati sopportano per la mancata applicazione di tale legge. (int. scr. - 1479)

RISPOSTA. — Si fa presente che il competente Ispettorato del Ministero della pubblica istruzione ha già definito 25.000 pratiche di riliquidazione delle pensioni ai maestri, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249: di tali pratiche sono già stati inviati i ruoli provvisori alle Direzioni provinciali del tesoro per l'effettuazione dei pagamenti che vi sono ordinati.

L'Ispettorato predetto si trova attualmente nell'impossibilità di accelerare lo svolgimento dei lavori in quanto a causa della ben nota carenza di personale dell'amministrazione scolastica in genere e del predetto ufficio in particolare i medesimi funzionari e impiegati, oltre che provvedere alla riliquidazione delle pensioni (che per i soli maestri elementari ammontano a circa 80.000), debbono anche provvedere alla liquidazione delle pratiche normali di pensione le quali già di per sè assorbono in misura considerevole anche il tempo diverso da quello di orario d'ufficio.

Tuttavia, nonostante le difficoltà sopra prospettate, l'Ispettorato stesso sta adoperandosi perchè il lavoro di perequazione sia svolto con la maggiore celerità possibile. Si fa presente, poi, che è stata anche disposta la meccanizzazione del servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

30 maggio 1969

CHIARIELLO, MASSOBRIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non intenda invitare il Ministro degli affari esteri a dare istruzioni al rappresentante perma-

nente italiano in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa affinchè venga quanto prima data attuazione alla parte della Raccomandazione n. 539 sulla sicurezza stradale — approvata il 27 settembre 1968 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della sua Commissione economica — nella quale si chiede che in seno al Comitato europeo della sanità, esistente presso il Consiglio d'Europa, vengano intensificati gli studi sulle conseguenze di certe malattie sul comportamento dei guidatori di automobili. (int. scr. - 947)

RISPOSTA. — La Raccomandazione n. 539 sulla sicurezza stradale, approvata il 27 settembre 1968 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, trova già piena applicazione in seno al Comitato europeo di sanità.

Si assicura, per altro, che questo Dicastero, tramite il proprio Ufficio rapporti internazionali, ha interessato il Ministero degli affari esteri affinchè al rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa vengano date, di volta in volta, le opportune istruzioni in proposito.

In particolare è stato raccomandato che gli studi sugli effetti di talune malattie sul comportamento degli automobilisti siano ulteriormente seguiti ed approfonditi.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

COLELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è consentito, alla luce dei princìpi fondamentali della sicurezza sociale e della solidarietà umana, che da un ospedale, nel caso in esame dall'Ospedale civile di Nocera Inferiore, si possano dimettere tranquillamente persone affette da tubercolosi, mentre ancora sono in cura, col motivo che non si è in grado di stabilire a carico di quale ente debbano essere le spese relative, se del Consorzio antitubercolare di Salerno, del Ministero della sanità o di altri.

In atto l'Ospedale civile di Nocera Inferiore da alcuni giorni sta dimettendo dal suo sanatorio parecchi ammalati, portando come sola giustificazione la voce « non paga », ed ha in programma di dimetterne altri fino a raggiungere il numero di circa 60 unità.

Tutto ciò naturalmente contravviene ad ogni regola di garanzia della incolumità sociale e schiaffeggia i più elementari princìpi di solidarietà umana. (*Già int. or.* - 333) (int. scr. - 1653)

RISPOSTA. — Il Consorzio provinciale antitubercolare di Salerno, con deliberazione n. 112 in data 10 novembre 1966, decideva di sospendere i ricoveri dei propri ammalati di tubercolosi presso il reparto sanatoriale dell'ospedale civile di Nocera Inferiore, riservandosi di trasferire gradualmente i pazienti in altre case di cura, che praticavano rette meno onerose, giustificando tale decisione con le scarse disponibilità finanziarie del Consorzio medesimo.

Dopo tale decisione, tuttavia, il predetto ospedale è stato costretto al ricovero d'urgenza di altri pazienti tubercolotici, le cui spese di degenza sono state poste, per un primo periodo di giorni 15, a carico dei comuni di appartenenza dei singoli ammalati.

Nelle more di un definitivo accordo con il locale Consorzio antitubercolare, anche per quanto attiene al pagamento di rette arretrate, l'Amministrazione del nosocomio di Nocera Inferiore chiedeva ed otteneva da questo Ministero un congruo contributo per il saldo delle rette di degenza consumate da infermi già ricoverati a carico del Consorzio antitubercolare.

Premesso quanto sopra, si precisa che, nel tempo intercorso, l'ospedale di Nocera Inferiore si è limitato a dimettere n. 21 pazienti tubercolosi che, per altro, erano stati dichiarati dai sanitari « clinicamente dimissibili ».

L'ospedale si riservava, per altro, di provvedere ad un nuovo ricovero, per la dovuta assistenza, all'eventuale ripresentarsi delle condizioni e presupposti previsti in materia di profilassi e di ricovero d'urgenza.

Nell'assicurare che da parte di questo Ministero è stata promossa ogni possibile azione per un sollecito accordo delle parti e per la tempestiva eliminazione di ogni disfunzione, si fa presente che l'Amministra-

zione ospedaliera di cui si parla ha recentemente deliberato di stabilire, per i ricoverati del Consorzio antitubercolare, una retta differenziata.

Comunque, soltanto con l'attuazione della riforma sanitaria generale, che porterà alla concentrazione delle competenze in strutture unitarie e coordinate dal Ministero della sanità, sarà possibile evitare le disfunzioni lamentate.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

CORRAO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per normalizzare la gestione dell'Istituto autonomo case popolari di Trapani che, per mancanza di fondi, ha sospeso il pagamento degli stipendi ai propri dipendenti nè può concedere i miglioramenti previsti dal contratto collettivo di lavoro. (int. scr. - 1094)

RISPOSTA. — È inesatto che — come affermato dal senatore interrogante — per mancanza di fondi sia stato sospeso il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'IACP di Trapani e che non sia possibile concedere ai dipendenti medesimi i miglioramenti previsti dal contratto di lavoro.

Infatti, per quanto concerne gli stipendi, risulta che essi sono stati regolarmente pagati fino al mese di gennaio 1969 al 27 di ciascun mese, o, eccezionalmente, qualche giorno dopo, mentre rimanevano solamente da pagare, alla data anzidetta, la 13ª e 14ª mensilità del 1968.

Per quanto riguarda poi i miglioramenti previsti dal contratto di lavoro, si fa presente che, per poter procedere alla corresponsione degli stessi, occorre prima recepire il protocollo aggiuntivo del 25 ottobre 1968 al contratto di lavoro vigente. In proposito si precisa che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto in parola avrebbe dovuto adottare il provvedimento nella seduta del 27 dicembre 1968, ma non ha potuto farlo perchè tale seduta è stata totalmente occupata per le consegne dal presidente cessante avvocato Paolo Gentile al presidente onorevole Domenico Cangialosi, nominato con decreto n. 8195 del 4 dicembre 1968. E nemmeno nella successiva seduta del 13 gennaio 1968 è stato possibile adottare un provvedimento definitivo, perchè il consigliere di nomina governativa, dottor Virgilio Rossi, ha sostenuto che non era possibile recepire il protocollo aggiuntivo e si è riservato di fornire al Consiglio di amministrazione la documentazione ufficiale di tale impedimento.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

23 maggio 1969

CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intende intervenire al fine di salvare il prezioso patrimonio artistico librario della biblioteca Fardelliana di Trapani, minacciata dagli agenti patogeni, concedendo un congruo contributo per l'acquisto delle scaffalature metalliche. (int. scr. - 1481)

RISPOSTA. — Va premesso che, a norma dell'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, l'Assemblea regionale ha la legislazione esclusiva in materia, tra l'altro, di istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie (lettera *r* del precitato articolo).

Pertanto, la biblioteca Fardelliana di Trapani, alla quale si riferisce l'interrogazione, dipende ed è amministrata dall'ente regione e non può, quindi, in via ordinaria, ricevere aiuti da parte dello Stato.

Considerato, tuttavia, che la Sicilia è regione fortemente infestata dalle termiti, che la tutela del patrimonio librario delle biblioteche ivi situate è problema di interesse nazionale, che questo Ministero ha, nel proprio bilancio, un capitolo di spesa (2459) il cui stanziamento è destinato alla lotta antitermitica e che la sostituzione, con scaffalature metalliche, dei vecchi scaffali lignei effettuata nella Fardelliana è

operazione idonea a prevenire l'attacco delle termiti e di altri agenti patogeni, il Ministero della pubblica istruzione assumerà a proprio carico una parte della spesa sostenuta per la provvista delle occorrenti attrezzature.

L'entità dell'intervento non potrà, comunque, essere superiore a tre milioni di lire.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

CUCCU, ALBARELLO. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali sono state sovvertite le norme di legge vigenti in materia di avanzamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (paragrafi 36 e 37 del regio decreto 31 luglio 1907, n. 626), le quali prescrivono che per l'avanzamento ai gradi di vice-brigadiere, di brigadiere e di maresciallo non è previsto alcun esame specifico.

Risulta agli interroganti che le norme suddette — confermate nella raccolta delle norme relative all'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri (dispensa 2ª, straordinaria, del 30 novembre 1939) — sono state sovvertite con la circolare del Ministero della difesa n. 331, pubblicata nel « Giornale militare ufficiale », dispensa 25ª, del 22 giugno 1963, la quale, senza sostegno di alcuna disposizione di legge, anzi contro le vigenti norme legislative, prevede che i requisiti per l'avanzamento al grado superiore dei brigadieri dell'Arma « sono accertati mediante esami ». In questo modo, pertanto, è esclusa per essi la possibilità di avanzamento per anzianità spettante per legge e viene imposto il sistema per esami, che corrisponde a criteri discriminatori propri del clima politico creato nell'Arma dei carabinieri dai suoi più alti comandi nel 1963, il quale non può essere tollerato nell'attuale momento dopo i clamorosi chiarimenti su quel clima politico stesso.

Gli interroganti confidano quindi nel ripristino delle norme di legge vigenti, in attesa di nuove leggi che disciplinino la materia. (int. scr. - 1603)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

Il paragrafo 37 del regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, sull'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, prescrive che i requisiti per l'avanzamento a tutti i gradi (eccetto quelli di appuntato e sergente maggiore) e, per i carabinieri, per l'avanzamento ai gradi di vice brigadiere, di brigadiere e di maresciallo, sono sempre accertati mediante esami o esperimenti teorico-pratici, secondo norme e programmi stabiliti dal Ministero.

In passato detti accertamenti venivano eseguiti mediante esami per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore e mediante esperimenti teorico-pratici per l'avanzamento negli altri gradi.

A seguito dell'aumento dei limiti di età per la cessazione dal servizio si è verificato che i marescialli capi si presentavano all'avanzamento in età piuttosto avanzata e tale da rendere difficoltosa la preparazione agli esami. In considerazione di ciò l'Amministrazione, nell'ambito delle facoltà consentite dalle norme vigenti, ha disposto nel 1963, con la circolare citata dagli onorevoli interroganti, l'anticipo degli esami dal grado di maresciallo capo a quello di maresciallo maggiore, al fine di rendere l'accertamento meno difficoltoso per gli interessati, che sono chiamati alle prove in età più giovane e quindi in migliori condizioni per una proficua preparazione.

Le disposizioni allora emanate appaiono tuttora valide e rispondenti alle esigenze del servizio oltrechè dei singoli, per cui non si ravvisano motivi per un riesame delle stesse.

Il Ministro della difesa
GUI

23 maggio 1969

DE MARZI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si è data attuazione completa alla legge 5 marzo 1963, n. 292, il cui regolamento è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301, riguardante la vaccinazione antitetanica obbliga-

toria per determinate categorie di lavoratori, tra cui « tutti i lavoratori agricoli compresi i coltivatori diretti », e chiedere quando saranno impartite le disposizioni ai vari enti, secondo le competenze previste dal citato regolamento, in modo da rendere veramente operante la legge stessa. (int. scr. - 469)

RISPOSTA. — Le difficoltà incontrate nella attuazione della vaccinazione antitetanica, prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1965 n. 1301 sono imputabili particolarmente ai seguenti fattori.

Innanzitutto va rilevato che la legge attribuisce agli enti mutualistici l'erogazione delle relative prestazioni sanitarie; e ciò man mano che essi reperiscono, tra i propri assistiti, nuove leve di lavoro delle categorie tenute per legge alla vaccinazione. Tale reperimento comporta una complessa organizzazione da parte degli enti in parola anche in vista delle migrazioni interne delle forze di lavoro e dei trasferimenti — relativamente frequenti — dall'una all'altra categoria di lavoro; in secondo luogo è da considerare la strutturazione periferica degli enti mutualistici che non sono sufficientemente specializzati per attività di carattere preventivo.

Si deve, infine, sottolineare la scarsa coscienza vaccinale delle categorie tenute alla vaccinazione.

Infatti, si fa presente che, mentre le vaccinazioni dei bambini del secondo anno di vita procedono in maniera abbastanza soddisfacente, grazie all'abbinamento dell'immunizzazione antidifterica e antitetanica, maggiori difficoltà si incontrano per il trattamento dei lavoratori.

Questo Ministero continua comunque a sollecitare gli enti mutualistici affinchè diano piena realizzazione alle disposizioni della legge di cui trattasi, ma ritiene che tutta la normativa che prevede vaccinazioni di massa, potrà trovare piena applicazione soltanto quando sarà istituita una efficiente ed idonea rete periferica degli organi di sanità pubblica.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per superare le difficoltà venutesi a creare con gli elenchi dei titolari di azienda coltivatori diretti del 1967, ai fini del riconoscimento del diritto del pensionamento, elenchi che dovevano essere pronti già a metà dello scorso anno 1968, mentre per disguidi tecnici si andrà a finire a metà di quest'anno e pertanto gli aventi diritto non possono riscuotere la tanto attesa pensione pur avendo raggiunto l'età pensionabile da lungo tempo e pagato i contributi dal 1967.

L'inconveniente potrebbe essere superato in via eccezionale, per quest'anno, con la prova del pagamento delle rate dei contributi e la certificazione della persona a cui si riferiscono, e, in via definitiva, modificando il pesante e dispendioso sistema degli elenchi annuali dei coltivatori diretti, almeno con un sistema pluriennale più consono e più logico, facendo annualmente solo le variazioni. (int. scr. - 1114)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti all'uopo predisposti è emerso che effettivamente la pubblicazione degli elenchi nominativi dei coltivatori diretti relativi all'anno 1967 ha subìto un ritardo rispetto ai termini fissati dalla legge 9 gennaio 1962, n. 9.

Tale inconveniente è stato causato dalle inevitabili complicazioni iniziali d'impianto delle lavorazioni per effetto del passaggio dal vecchio sistema della compilazione meccanografica degli elenchi al nuovo sistema fondato sull'elaborazione elettronica degli elenchi stessi.

Per altro, superate dette difficoltà, tali ritardi non dovrebbero più verificarsi per l'avvenire.

Il servizio per i contributi agricoli unificati ha comunque precisato che in varie province i sopra indicati elenchi sono già

stati posti in pubblicazione, assicurando altresì che è in via di completamento la pubblicazione degli elenchi di tutte le altre province e che quindi l'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà posto, quanto prima, in condizione di tener conto delle risultanze di tali atti ai fini della definizione delle domande di pensione presentate da coltivatori diretti e da coloni e mezzadri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BRODOLINI

27 maggio 1969

DE MARZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, a seguito delle circolari emanate dall'INPS e dall'INAM, rispettivamente in data 30 settembre 1968 e 3 luglio 1968 — circolari che interpretano in maniera del tutto arbitraria l'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 — non abbia provveduto ad emanare precise direttive, tendenti a chiarire la vera portata dell'articolo 9 della legge sopra indicata, con la quale non è affatto disconosciuta nè posta in dubbio — per le cooperative agricole e gli organismi indicati nel provvedimento medesimo — la loro appartenenza al settore dell'agricoltura, determinata secondo i consueti criteri tuttora validi ed attuali, e cioè in base alla natura agricola dell'attività esercitata nell'ambito dell'articolo 2135 del codice civile.

La mancanza di tali precise direttive ministeriali e le decisioni prese dai surrichiamati Istituti previdenziali hanno creato una situazione di gravissimo disagio e confusione, in ordine all'inquadramento previdenziale, proprio e soltanto nelle cooperative agricole, arrivando perfino all'assurdo che cooperative da sempre inquadrate nel settore agricolo e cooperative di nuova costituzione sono state in questi giorni accertate, dagli Istituti previdenziali, per l'inquadramento nel settore industriale; inoltre, questa azione è in netto contrasto con tutto il programma di sviluppo della cooperazione agricola che tutti riconoscono come l'unica àncora di salvezza economica per l'agricoltura italiana. (int. scr. - 1541)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che questo Ministero, attesa la necessità di un ulteriore approfondimento delle complesse questioni interpretative dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1968, numero 334, è recentemente intervenuto presso gli Istituti previdenziali interessati invitandoli a sospendere gli eventuali atti esecutivi intentati nei confronti delle cooperative già inquadrate nel settore agricolo o di nuova costituzione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BRODOLINI

27 maggio 1969

DE ZAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza che in territorio del comune di Lonato (Brescia), nel punto centrale del golfo di Padenghe, sulla sponda occidentale del Lago di Garda, ha avuto inizio la costruzione di un mastodontico capannone in cemento che dovrebbe essere utilizzato come rimessa di imbarcazioni.

La Soprintendenza ai monumenti della Lombardia ha concesso il regolare nulla-osta motivandolo col fatto che il Lido di Lonato era privo di impianti per il ricovero dei motoscafi e prevedendo, ad opera ultimata, una barriera di alberi e la dipintura delle tegole in tinta verde.

Di fronte alle reazioni della stampa provinciale e nazionale, nonchè di organizzazioni qualificate e di cittadini preoccupati che un nuovo sfregio si aggiunga ai tanti che hanno deturpato negli ultimi anni il volto del Lago di Garda, l'interrogante chiede quali interventi il Ministro intenda promuovere per salvaguardare il paesaggio ed ottenere una radicale modifica dell'ubicazione del capannone. (int. scr. - 1201)

RISPOSTA. — Si fa presente che il soprintendente ai monumenti della Lombardia, nel

giugno 1967, dopo annose trattative e limitazioni intese a salvaguardare le bellezze paesistiche locali, aveva consentito, rendendosi conto delle esigenze economico-turistiche del comune di Lonato, l'installazione di un complesso ricettivo, costituito da un piccolo bar, da un gruppo di cabine ed un ristorante tutti ricavati nel dislivello tra la strada principale e la riva in modo da non interferire nella visuale del lago di Garda.

Nel complesso è stato inoltre approvato un ricovero per motoscafi la cui altezza, per ragioni di carattere tecnico, non può essere al disotto di m. 5,30. Il manufatto in questione, che tuttavia non presenta le dimensioni mastodontiche lamentate, sporgerà di tre metri dal livello della strada per la lunghezza del lato breve.

Non è stata affatto richiesta la copertura con tegole verdi bensì una copertura piana in modo da ridurre l'ingombro volumetrico nei limiti più compatibili con l'ambiente.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

30 maggio 1969

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione all'agitazione in corso del personale insegnante fuori ruolo degli istituti d'istruzione secondaria ed allo sciopero della categoria già indetto per i giorni 29, 30 e 31 gennaio 1969 dallo SNAFRI (Sindacato nazionale autonomo fuori ruolo insegnanti);

tenuto conto della validità di taluni dei motivi emersi nei vari convegni provinciali del predetto Sindacato e precisati nei relativi ordini del giorno,

per sapere se non ritenga di sospendere gli esami di abilitazione riservata di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 — già fissati con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1968 — e di presentare in via eccezionale e transitoria, con procedura d'urgenza, apposito disegno di legge inteso a trasformare l'abilitazione stessa da « riservata » (così chiamata solo perchè limitata agli insegnanti con almeno quattro anni di servizio, ma per la quale sono prescritti esami e programmi delle normali abilitazioni) in « abilitazione didattica », da svolgersi alle condizioni e nei limiti di cui allo articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303. (int. scr. - 1015)

RISPOSTA. — Va premesso che in ordine ai problemi concernenti gli insegnanti non di ruolo il Governo, conformemente agli impegni già assunti in precedenti occasioni, si è adoperato per un sollecito esame, in sede parlamentare. Ed è noto che — già approvata dal Senato della Repubblica — è ora all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1402) la proposta di legge dei senatori Spigaroli ed altri, concernente il « conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », e si ha motivo di ritenere che il provvedimento potrà essere approvato quanto prima. Il provvedimento, anche se di portata limitata, intende favorire l'afflusso di giovani verso l'insegnamento per sopperire ai vuoti esistenti nel più breve tempo possibile e per consentire, attraverso una ricognizione della situazione esistente, di procedere al riesame dell'attuale sistema di reclutamento del personale insegnante.

Per quanto riguarda l'abrogazione, la sospensione e il rinvio degli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 si fa presente che non è stato invece possibile derogare da una precisa disposizione di legge.

Infatti, in presenza delle legittime aspettative di circa 30.000 aspiranti all'esame predetto (i quali, conseguita l'abilitazione, saranno inclusi in una graduatoria ad esaurimento per la nomina nei ruoli della scuola media), solo il Parlamento avrebbe potuto esonerare l'esecutivo dall'obbligo di espletare la sessione di esami in parola.

E proprio nell'atteggiamento del Parlamento ha trovato conforto la posizione del Governo. È noto, infatti, che prima ancora che avessero inizio le prove scritte degli esami in questione la 6ª Commissione del Senato della Repubblica, nella seduta del 26

febbraio 1969, ha respinto un ordine del giorno presentato dai senatori Romano, Farneti, Sotgiu, Papa, Piovano, Masciale, Pellegrino e Antonicelli, per il rinvio delle prove di esame in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. 3 (69), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 25 gennaio 1969, relativa ad un appoggio più consistente, sul piano nazionale, alla giornata europea delle scuole — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (int. scr. - 1452)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione cura periodicamente lo svolgimento della Giornata europea della scuola le cui spese sono poste a carico del capitolo 2621.

Nessun problema finanziario si è sinora presentato, salvo che negli anni in cui la premiazione internazionale ha avuto luogo in Italia ed è stato, quindi, obbligo del nostro Paese provvedere all'organizzazione delle cerimonie ed alle spese di ospitalità dei partecipanti. Anche in tali occasioni, comunque, sono stati superati i problemi predetti ed è stato possibile assumere le spese.

Si comunica, infine, che il contributo annuale che l'Italia concede al Comitato internazionale della GES, malgrado il suo limitato ammontare (lire 1.500.000), è il più alto tra quelli versati dai Paesi aderenti.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

DI VITTORIO BERTI Baldina, MAGNO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza della situazione di generale malcontento che si è determinata nel comune di Biccari (Foggia), dove i criteri di assunzione della manodopera per la costruenda fabbrica di resine sintetiche (ENI) si basano su un perdurante ed inaccettabile malcostume instaurato da alcuni esponenti locali della Democrazia cristiana, in aperta violazione delle vigenti disposizioni sul collocamento.

Tale intollerabile situazione è tanto più grave in quanto si verifica dopo altri casi clamorosi relativi alle fabbriche a partecipazione statale (« Lanerossi » di Foggia e « Frigodaunia », « Aijno Moto », « Insud » di Manfredonia) dove il reclutamento delle molte centinaia di lavoratori è stato dettato prevalentemente dagli interessi clientelari ed elettoralistici dei suaccennati esponenti politici.

Per conoscere se — di fronte alle vive proteste dei lavoratori e dei cittadini di ogni parte politica, democristiani compresi — non ritengano necessario intervenire urgentemente presso l'Ispettorato provinciale del lavoro, l'Ufficio provinciale del lavoro e il prefetto di Foggia affinchè al più presto venga a cessare una scandalosa ed illegale situazione di discriminazione. (int. scr. - 1243)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero delle partecipazioni statali. In ordine alle assunzioni di manodopera disposte dalla società « Industria Resine Biccari », si informa la signoria vostra onorevole che, secondo quanto comunicato dagli Uffici periferici di questo Ministero, una richiesta per cinque manovali generici, da avviare a Novara per la frequenza di un corso aziendale di qualificazione, è stata respinta dalla sezione di collocamento di Biccari, in quanto formulata nominativamente e non numericamente come disposto dal 1° comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Da successivi accertamenti esperiti dall'Ispettorato del lavoro di Novara è risultato che i suddetti 5 manovali generici sono stati invitati a cura della società « Industria Resine Biccari », presso la società per azioni « Pantoplastik » di Borgolevazzaro (Novara), per addestrarsi nella lavorazione

delle materie plastiche sintetiche al fine di essere successivamente impiegati presso lo stabilimento di Biccari.

La società « Pantoplastik » comproprietaria con l'ENI-ANIC dell'« Industria Resine Biccari », esercisce, infatti, uno stabilimento per la lavorazione delle materie plastiche.

Il predetto organo ispettivo ha ritenuto, nella fattispecie, la sussistenza di violazioni alle norme sul collocamento in contrasto con quanto invece sostenuto dai responsabili della « Pantoplastik », secondo i quali la ditta non sarebbe tenuta all'osservanza delle norme stesse perchè i lavoratori in questione, da non considerare legati alla società da vincoli di subordinazione, si limitano solo a frequentare un corso di addestramento.

Sarà, ovviamente, l'autorità giudiziaria, cui l'organo di vigilanza ha rimesso al riguardo un dettagliato rapporto, a decidere sulla questione e ad applicare agli eventuali responsabili, se ne ricorrano gli estremi, le sanzioni previste dalla legge.

Per quanto concerne il collocamento della manodopera nelle altre aziende citate dalla signoria vostra onorevole, si informa che dai controlli effettuati non sono emerse specifiche infrazioni alle vigenti disposizioni di legge poichè tutto il personale occupato risulta avviato, a seguito di richieste numeriche o nominative, dai competenti Uffici di collocamento.

Tuttavia non si esclude che una selezione degli aspiranti all'occupazione sia avvenuta prima dell'avviamento per il tramite degli Uffici di collocamento e precisamente all'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi aziendali di qualificazione.

Tali inconvenienti, resi possibili dalle carenze dell'attuale normativa, sono stati attentamente esaminati dalle Commissioni di studio per la riforma della disciplina del collocamento e della formazione professionale al fine di assicurare una più equa e corretta distribuzione delle occasioni di lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BRODOLINI

27 maggio 1969

FABBRINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali, dopo che il Consiglio comunale e il Consiglio provinciale di Siena hanno già nominato i nuovi membri della deputazione del Monte dei Paschi, scaduta ormai da lungo tempo, il Governo non ha ancora provveduto alla nomina dei deputati di sua competenza.

Per sapere, altresì, se non ritenga suo dovere procedere con la massima urgenza a queste nomine, allo scopo soprattutto di evitare che il perdurare di tale illegittima situazione finisca per influire negativamente sull'attività dell'Istituto. (int. scr. - 1558)

RISPOSTA. — Nella riunione del 29 aprile 1969 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha provveduto alle nomine di propria competenza ai fini del rinnovo della deputazione del Monte dei Paschi di Siena.

Con decreto ministeriale di pari data, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 12 maggio 1969, l'avvocato Danilo Verzili è stato confermato presidente dell'Istituto.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

28 maggio 1969

FILETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che l'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, ha disposto che agli insegnanti elementari laureati da almeno quattro anni, che siano nel ruolo della scuola primaria da almeno un quadriennio, ed agli insegnanti non abilitati che, in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano prestato servizio nelle scuole secondarie o d'istruzione artistica per almeno quattro anni con qualifica non inferiore a « buono », è stata riservata una sessione di esami di abilitazione relativi alle materie di insegnamento nella scuola media;

premesso che, in applicazione della citata norma di legge, il Ministro della pubblica istruzione, con ordinanza del 23 dicembre 1967, ha indetto una sessione di esami di abilitazione riservata a coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti;

premesso che l'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti non abilitati e degli insegnanti elementari di ruolo laureati, che abbiano prestato servizio per tanti anni nella scuola secondaria, costituisce uno dei più gravi problemi della scuola impostisi all'attenzione dell'opinione pubblica e politica;

ritenuto che nei due rami del Parlamento sono stati presentati alcuni disegni di legge con i quali — considerato che l'abilitazione non è costituzionalmente necessaria all'insegnamento nelle scuole dello Stato (sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 7 luglio 1964) e che il servizio prestato, positivamente qualificato dai capi d'istituto, e l'esperienza didattica, più che l'inefficienza e l'inadeguatezza dell'esame di abilitazione nozionistico e mnemonico, pongono il docente nelle condizioni più idonee per assolvere degnamente e proficuamente il compito educativo — si propone l'adozione di *provvedimenti straordinari* che valgano a risolvere sollecitamente il duplice problema della sistemazione degli insegnanti fuori ruolo e della continua espansione della scuola;

ritenuto che, in attesa dell'esame dei proposti disegni di legge e della definitiva regolamentazione della materia, appare opportuno sospendere le prove di esame della sessione riservata di cui al citato articolo 7 della legge n. 603 del 25 luglio 1966,

si chiede di conoscere se, in attesa della regolamentazione definitiva dei problemi inerenti all'immissione nei ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado dei docenti non di ruolo, non ritenga opportuno sospendere la sessione di esami di abilitazione professionale all'insegnamento nella scuola media indetta con ordinanza ministeriale del 23 dicembre 1967 e riservata agli insegnanti elementari laureati ed agli insegnanti non abilitati aventi i requisiti di cui all'articolo 7 della legge n. 603 del 1966. (int. scr. - 1006)

RISPOSTA. — Va premesso che in ordine ai problemi concernenti gli insegnanti non di ruolo il Governo, conformemente agli impegni già assunti in precedenti occasioni si è adoperato per un loro sollecito esame, in sede parlamentare. Ed è noto che — già approvata dal Senato della Repubblica — è ora all'esame della Camera dei deputati (atto n. 1402) la proposta di legge dei senatori Spigaroli ed altri, concernente il « conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », e si ha motivo di ritenere che il provvedimento potrà essere approvato quanto prima. Il provvedimento, anche se di portata limitata, intende favorire l'afflusso di giovani verso l'insegnamento per sopperire ai vuoti esistenti nel più breve tempo possibile e per consentire, attraverso una ricognizione della situazione esistente, di procedere al riesame dell'attuale sistema di reclutamento del personale insegnante.

Per quanto riguarda l'abrogazione, la sospensione e il rinvio degli esami di abilitazione indetti ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 si fa presente che non è stato invece possibile derogare da una precisa disposizione di legge.

Infatti, in presenza delle legittime aspettative di circa 30.000 aspiranti all'esame predetto (i quali, conseguita l'abilitazione, saranno inclusi in una graduatoria ad esaurimento per la nomina nei ruoli della scuola media), solo il Parlamento avrebbe potuto esonerare l'esecutivo dall'obbligo di espletare la sessione di esami in parola.

E proprio nell'atteggiamento del Parlamento ha trovato conforto la posizione del Governo. È noto, infatti, che prima ancora che avessero inizio le prove scritte degli esami in questione la 6ª Commissione del Senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 1969 ha respinto un ordine del giorno presentato dai senatori, Romano, Farneti, Sotgiu, Papa, Piovano, Masciale, Pellegrino e Antonicelli, per il rinvio delle prove di esame in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

FILETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che, in conseguenza dei moti studenteschi universitari del febbraio 1968, un rilevante numero di giovani con-

seguì con ritardo la laurea in giurisprudenza nella sessione protrattasi sino a metà aprile dello stesso anno;

ritenuto che, a causa di tale ritardo, molti di detti giovani rischiano di perdere un anno di praticantato, non avendo compiuto solo per pochi giorni l'anno di intervallo richiesto dalla legge per partecipare agli esami di procuratore legale per l'anno 1969;

ritenuto che, attese le particolari circostanze, è auspicabile un eccezionale provvedimento ministeriale che, al fine di rimuovere l'ostacolo, autorizzi una breve proroga per la presentazione dei documenti necessari per partecipare agli esami di procuratore legale nella sessione 1969,

per conoscere se, con provvedimento urgente, non ritenga di prorogare sino al 30 aprile 1969 il termine per la presentazione dei documenti necessari alla partecipazione agli esami di procuratore legale per la sessione 1969. (int. scr. - 1393)

RISPOSTA. — Si informa che non è stato possibile aderire alla proposta, fatta nella interrogazione, relativa allo spostamento di quindici giorni del termine per la presentazione dei documenti necessari alla partecipazione all'esame per l'iscrizione nell'albo di procuratore legale, fissato con decreto ministeriale 14 ottobre 1968, ostando a tale proroga insuperabili difficoltà di carattere organizzativo, essenzialmente connesse alla necessità di utilizzare, contemporaneamente nelle diverse sedi, i locali in cui le prove scritte dovevano svolgersi.

Tale ostacolo si riferiva, in modo particolare, ad alcune sedi di esame, a causa dell'impossibilità di disporre degli ambienti idonei per lo svolgimento delle prove scritte, se non attraverso una prenotazione con molti mesi di anticipo.

Anche un breve rinvio del termine in questione, al fine di aderire alle aspirazioni di quei giovani che solo per pochi giorni non sono stati in grado di presentare la prescritta documentazione, avrebbe comportato infatti il necessario spostamento delle date fissate per la domanda e per le successive prove scritte, al fine di assicurare alle Commissioni esaminatrici un margine sufficiente a provvedere, in tempo utile, a tutte le incombenze previste dall'articolo 17 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (esame, cioè, delle domande e deposito dell'elenco dei candidati ammessi, quindici giorni prima dell'inizio delle prove).

Nel considerare, d'altra parte, con la dovuta attenzione i motivi indicati nell'interrogazione ed in particolare la situazione di disagio verificatasi nelle Università durante l'anno accademico 1967-1968 non si è potuta trascurare la circostanza che i moti studenteschi hanno avuto manifestazioni difformi e non contemporanee nei diversi Atenei, per cui l'eventuale proroga dei termini in questione non avrebbe potuto soddisfare il generale interesse degli aspiranti all'esame.

Le prove di esame si sono regolarmente svolte nei giorni 16 e 17 maggio 1969, come previsto.

Il Ministro di grazia e giustizia
GAVA

31 maggio 1969

GARAVELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che il Compartimento ferroviario di Venezia avrebbe respinto il progetto predisposto dal comune di Susegana, di concerto con l'Amministrazione provinciale di Treviso, per i lavori di ampliamento del sottopassaggio alla ferrovia Venezia-Udine, in località Ponte della Priula.

Considerato che tale sottopassaggio — realizzato circa un secolo fa dall'Amministrazione austro-ungarica — blocca letteralmente la strada provinciale che dall'importante nodo stradale di Ponte della Priula si collega coi comuni di S. Lucia di Piave, Tezze, Mareno, Vazzola, Cimadolmo, S. Polo e Ponte di Piave, e che tale strozzatura — impedendo il transito di autocarri di una certa mole e delle corriere di linea — viene a costituire un elemento negativo per lo sviluppo economico della vasta zona sopra in-

dicata, oltre che causa di grave disagio per la popolazione, l'interrogante chiede di conoscere quali siano gli intendimenti della Amministrazione ferroviaria in ordine alla soluzione del problema prospettato, che interessa una vasta area, densamente popolata, della provincia di Treviso. (int. scr. - 1626)

RISPOSTA. — Si premette che l'ampliamento del sottovia al km. 40+021 della linea Venezia-Mestre-Udine, in località Ponte Priula, è unicamente motivato da esigenze connesse con l'accresciuta circolazione stradale, per cui la realizzazione dell'opera ed il finanziamento della spesa relativa rientrano nella competenza dell'ente proprietario della strada interessata dal sottovia anzidetto.

Ciò premesso si precisa che nel 1967 la provincia di Treviso sottopose all'esame dell'Azienda ferroviaria un progetto di ampliamento del sottovia, progetto che venne per altro restituito per la sua rielaborazione, essendosi riscontrato oltretutto che le strutture principali del manufatto erano state insufficientemente dimensionate.

Il 24 marzo corrente anno il relativo progetto è stato ripresentato alle Ferrovie dello Stato senza per altro apportarvi le modifiche in precedenza richieste, per cui si è dovuto necessariamente restituirlo ancora una volta alla provincia.

Non appena perverrà il nuovo progetto rielaborato, l'Azienda delle ferrovie dello Stato non mancherà di esaminarlo con la massima sollecitudine e resta comunque a disposizione per definire le modalità ed i tempi di esecuzione dei relativi lavori.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

30 maggio 1969

GERMANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali, da alcuni anni, non sono stati pubblicati, in allegato all'ordinanza annuale dei trasferimenti, gli elenchi delle sedi vacanti nella scuola media di primo grado.

È da rilevare che, mentre i docenti dell'ordine tecnico e classico hanno la possibilità di conoscere le sedi vacanti perchè la relativa ordinanza ministeriale le indica in appositi elenchi allegati, quelli della scuola media di primo grado non riescono a soddisfare l'identico legittimo loro diritto con grave danno per loro che sono costretti ad avanzare richiesta di trasferimento senza avere esatta cognizione della disponibilità delle sedi ambite.

L'interrogante chiede che nell'ordinanza ministeriale per i trasferimenti per il prossimo anno scolastico 1969-70 siano allegati gli elenchi delle sedi vacanti di titolari nella scuola media statale di primo grado. (int. scr. - 1112)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione ha proceduto al reperimento delle cattedre disponibili per i trasferimenti relativi all'anno scolastico 1969-70 del personale direttivo e insegnante della scuola secondaria di 1° grado.

Aderendo alle vive richieste degli aspiranti ai trasferimenti l'elenco delle cattedre suddette è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione (B.U. parte II supplemento ordinario n. 2 al n. 11 del 13 marzo 1969) in tempo utile perchè gli interessati ne prendessero visione prima di presentare le domande di trasferimento, i cui termini sono scaduti il 9 aprile, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 13 gennaio 1969.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

GERMANO'. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intendono intervenire per porre fine al disagio in cui versano i dipendenti della maggioranza degli enti ospedalieri siciliani.

L'interrogante fa rilevare che, con circolare del Ministero della sanità n. 900/5 R.O. AG. del 16 dicembre 1968, è stato disposto che l'indennità perequativa siciliana conti-

nui ad essere corrisposta, nella misura congelata al 31 dicembre 1967, al personale in favore del quale gli enti interessati avevano adottato i relativi provvedimenti e che con tale disposizione si è esclusa la maggioranza del personale degli enti ospedalieri siciliani, in favore del quale non era stata adottata alcuna deliberazione di concessione.

Il personale escluso da tale provvedimento ministeriale ritiene di essere stato privato del godimento di un miglioramento economico che gli spetterebbe perchè presta uguale servizio pubblico presso ospedali aventi sede nella stessa città o in provincie della stessa regione. (int. scr. - 1155)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In data 28 febbraio 1969, presso l'ufficio del medico provinciale di Catania, per intervento di questo Ministero, è stato già raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali del personale ospedaliero in ordine al termine di applicazione dell'accordo regionale 17 dicembre 1968, relativo ai miglioramenti economici al personale non medico, in relazione alla precedente convenzione del 27 novembre 1968 sull'indennità perequativa.

Pertanto, per quanto concerne l'indennità predetta, si fa presente che la stessa va corrisposta al personale comunque in servizio al 31 ottobre 1968, nei limiti risultanti da atti deliberativi adottati anteriormente al 31 dicembre 1967, ancorchè non approvati dall'autorità tutoria.

Resta pertanto insoluto il problema della corresponsione dell'indennità medesima per il restante personale, problema che è all'attenzione di questo Ministero.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

LI VIGNI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere quali azioni intendano svolgere in merito alla polemica apertasi a Ravenna a seguito della decisione della Cassa di risparmio di affittare ad un ente previdenziale alcuni locali dei chiostri francescani di sua proprietà, adiacenti alla tomba di Dante.

In particolare si chiede se non si ravvisi l'inopportunità di tale affitto, che infatti ha incontrato la viva opposizione dell'Opera di Dante, cinque membri della quale hanno dato per protesta le dimissioni; ed inoltre se non si ritenga di intervenire urgentemente nei confronti del commissario dell'Amministrazione comunale di Ravenna che oltre ad approvare il predetto affitto ha addirittura sospeso dalle sue funzioni il direttore della biblioteca Classense, uno dei dimissionari del Consiglio dell'Opera di Dante. (*Già int. or.* - 108) (int. scr. - 1330)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Va premesso che nel 1950 la Cassa di risparmio di Ravenna ha acquistato dal comune i chiostri francescani siti fra la sede di quell'Istituto di credito e la tomba di Dante.

Nell'atto di acquisto, con apposita clausola, fu sancito l'impegno da parte della Cassa di risparmio di dare ai chiostri una destinazione confacente alla particolare natura ed al decoro della zona in cui sono inclusi, ed in primo luogo a conservarvi il museo dantesco, mentre altri locali avrebbero dovuto essere riservati alla sezione dell'Archivio di Stato. Fu, altresì, espressamente previsto che, per qualsiasi altra destinazione, la Cassa di risparmio avrebbe dovuto ottenere il preventivo assenso del comune di Ravenna.

La Cassa di risparmio, in relazione alla disponibilità, negli edifici di cui trattasi, (anche in seguito al sopravvenuto trasferimento dell'Archivio di Stato e dell'Archivio notarile), di numerosi locali per una superficie di metri quadrati 1356, richiese, a termini di contratto, all'amministrazione comunale l'assenso per l'affitto di alcuni vani (metri quadrati 250) ad un ente previdenziale (l'ENPDEL, Ente nazionale previdenza dipendenti enti locali).

Il commissario del comune, di recente nomina, ritenne opportuno interpellare il Consiglio dell'Opera di Dante, pur non essendo detto parere richiesto da alcuna norma nè del contratto di vendita nè dello statuto dell'Opera predetta, che ha il fine di provvedere alla manutenzione del tempietto di Dante, alla conservazione del materiale del museo dantesco, nonchè all'organizzazione di manifestazioni culturali riferentisi al sommo poeta.

Il Consiglio espresse parere contrario nella seduta dell'8 maggio 1968 e il commissario rifiutò quindi l'assenso.

Per altro, la Cassa di risparmio insistette nella richiesta, non escludendo l'eventuale ricorso al giudice civile in difesa delle proprie ragioni, ravvisando nel mancato rilascio del nulla osta da parte del comune la violazione di un proprio diritto. Il commissario del comune, in considerazione della minacciata azione giudiziaria, che avrebbe potuto portare pregiudizio all'interesse del comune, e avendo nel frattempo preso migliore conoscenza della situazione di fatto e di diritto, provvide a convocare congiuntamente i rappresentanti della Cassa di risparmio ed il Consiglio dell'Opera di Dante onde riesaminare la questione.

Nella riunione tenutasi il 6 giugno 1968 il Consiglio dell'Opera confermò a maggioranza il parere contrario precedentemente espresso; il commissario del comune, tuttavia, non riscontrando nella destinazione richiesta dalla Cassa offesa al decoro del luogo e ritenendo pertanto insostenibile in un eventuale giudizio un rifiuto, concesse il richiesto assenso.

A distanza di tempo, e precisamente il 15 luglio, i cinque membri del Consiglio dell'Opera che avevano espresso il parere contrario, tra i quali il direttore della biblioteca comunale Classense, inviarono al commissario del comune una lettera di dimissioni, nella quale ne deploravano l'operato. Tale lettera fu inviata alla stampa che la pubblicò dando l'avvio alla nota polemica.

Va precisato che il parere contrario non è stato condiviso, oltre che dal commissario, che presiede il Consiglio medesimo, anche da due altri membri e precisamente dal commissario dell'Amministrazione provinciale e dal rappresentante del Provveditorato agli studi. Il parere stesso — non obbligatorio — fu richiesto unicamente per trarne elementi di orientamento per il commissario del comune, cioè per l'unica persona, quale rappresentante dell'Amministrazione comunale, competente a decidere in merito.

In senso favorevole all'accoglimento della richiesta della Cassa di risparmio si pronunciò anche monsignore Giovanni Mesini, noto negli ambienti locali per l'appassionata opera svolta per la sistemazione della zona dedicata al poeta, in un suo scritto inviato al commissario in occasione della riunione del 6 giugno.

Questa la situazione di fatto.

Per quanto riguarda la sospensione del direttore della biblioteca Classense da parte del commissario straordinario del comune (sospensione per altro già da tempo revocata) si fa presente che il provvedimento fu disposto nella considerazione che costituì una mancanza disciplinare, da parte del direttore stesso, l'atteggiamento polemico assunto nei confronti del suo superiore gerarchico, cioè il commissario straordinario del comune.

Per quanto riguarda, invece, l'aspetto « monumentale » della questione si precisa innanzitutto che, nell'affitto dei locali da parte della Cassa di risparmio e nel conseguente assenso rilasciato dal commissario del comune, non si ravvisa alcuna violazione degli impegni sanciti nel contratto a suo tempo intercorso tra il comune e la Cassa di risparmio stessa, in quanto i locali di cui trattasi vengono destinati a sede degli uffici dell'ENPDEL con esclusione di ogni attività ambulatoriale o assistenziale, il che comporta un limitato afflusso di pubblico.

D'altra parte i locali si trovano nel secondo chiostro, cioè in quello non immediatamente adiacente alla tomba di Dante, e quindi nessuna turbativa può derivare da tale destinazione alla natura ed al decoro dei luoghi.

Circa i lavori effettuati per l'utilizzazione dei locali in questione (siti in parte al primo piano di uno dei due chiostri francesca-

ni e precisamente in quello lontano dalla chiesa di S. Francesco) si precisa infine che dal punto di vista monumentale non è stata provocata alcuna alterazione sostanziale alle strutture del chiostro. Infatti gli uffici sono stati ricavati tramezzando un unico preesistente salone, senza toccare nè pavimento nè soffitto e senza modificare l'aspetto delle pareti sulla strada e sul chiostro.

Si aggiunge, da ultimo, che il salone di cui si parla, i locali adiacenti e i chiostri, sono frutto di ampia ricostruzione effettuata dalla Cassa che acquistò dal comune i chiostri in uno stato deplorevole, proprio per ricostruirli e salvare comunque un particolare suggestivo ambiente nei pressi della tomba di Dante.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

LI VIGNI, VENTURI Lino. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per chiedere se sia al corrente del fatto che il comune di Sant'Arcangelo di Romagna ha da tempo deliberato l'istituzione del servizio di trasporto urbano Sant'Arcangelo-S. Giustina da affidarsi all'ATAM di Rimini. Tale deliberazione ha però incontrato ostacoli e lungaggini, suscitando il malcontento di operai, studenti ed assistiti dell'INAM ed arrecando un sensibile danno allo sviluppo turistico del comune in oggetto.

Si domanda, pertanto, se il Ministro non ritenga che gli interessi della collettività debbano essere anteposti agli interessi delle società private (SITA, « Siboni », « Cardelli ») e che, di conseguenza, vada revocata la decisione di accettare le domande di dette società anzichè quella dell'Amministrazione comunale. (int. scr. - 1592)

RISPOSTA. — Il comune di Sant'Arcangelo di Romagna, con deliberazione in data 30 marzo 1968 n. 38 e 11 ottobre 1968, n. 146, autorizzò l'ATAM di Rimini a chiedere la concessione dell'autolinea extraurbana Santo Arcangelo-Santa Giustina e si impegnò nel contempo ad integrare il previdibile *deficit* di gestione con propri mezzi di bilancio.

Gli atti deliberativi su indicati vennero rinviati, come comunica il Ministero dell'interno, dalla GPA nella seduta del 14 dicembre 1968 in quanto il provvedimento si presentava carente di finanziamento, sia per l'esercizio in corso sia per gli esercizi futuri.

Con deliberazione in data 4 gennaio 1969, n. 3, il Consiglio comunale controdedusse all'ordinanza di rinvio dell'organo tutorio insistendo per l'approvazione del provvedimento. La GPA, nella seduta del 15 marzo 1969, ordinò l'ulteriore rinvio della deliberazione in quanto le deduzioni fornite dall'Amministrazione comunale non avevano rimosso i rilievi formulati con la precedente ordinanza atteso che, pur se la spesa era stata imputata al bilancio dell'esercizio corrente, non ne risultava dimostrato il concreto e certo finanziamento, non essendo stato ancora approvato il bilancio medesimo.

Nel mentre, alla Direzione compartimentale della MCTC per l'Emilia e la Romagna erano pervenute istanze dalle aziende Tiboni, Cardelli e SITA, concessionarie di autoservizi nella zona, e aventi quindi particolare titolo di preferenza per procedere ad un potenziamento dei servizi delle autolinee ad esse già in concessione sul tratto Sant'Arcangelo-Santa Giustina-Rimini.

La predetta Direzione compartimentale ha portato in discussione tali domande nella pubblica riunione del 29 gennaio corrente anno alla quale era stato invitato anche il comune di Sant'Arcangelo che, per altro, non ha inviato alcun rappresentante.

Essendo emersa dal procedimento istruttorio l'opportunità di intensificare i servizi delle autolinee già in esercizio sulla predetta relazione, la Direzione compartimentale della MCTC, dopo aver ottenuto il preventivo assenso ministeriale per l'accertata inesistenza di riflessi pregiudizievoli al servizio ferroviario, ha autorizzato i richiesti potenziamenti.

Pertanto il comune di Sant'Arcangelo può disporre per i collegamenti con Santa Giustina e Rimini di 31 coppie di corse feriali e 27 festive.

Si aggiunge infine che, qualora l'ATAM avesse presentato domanda per l'istituzione di un'autolinea sulla relazione in questione, il suo eventuale accoglimento, ai sensi della legge del 1939, n. 1822, avrebbe dovuto essere subordinato all'esame comparativo delle proposte contenute in detta domanda con quelle contenute nelle istanze delle aziende concorrenti nonchè, nel caso di parità delle condizioni offerte, alla valutazione delle eventuali situazioni di preferenza o prelazione, come previsto dalla citata norma legislativa.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

22 maggio 1969

MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina. — *Al Ministro della sanità.* — Affinchè sia resa possibile al più presto l'apertura dell'ospedale comunale di Manfredonia (Foggia).

Detto ospedale è in grado di funzionare da almeno tre anni, ma le beghe interne delle amministrazioni che hanno diretto il comune fino all'autunno del 1968 ne hanno resa impossibile l'apertura, con grave danno per la popolazione, la quale a più riprese ha espresso la sua protesta anche con pubbliche manifestazioni. (int. scr. - 1294)

RISPOSTA. — Con decreto n. 1108, l'Ospedale civile di Manfredonia è stato classificato ospedale generale di zona; conseguentemente è stato predisposto il decreto presidenziale di nomina di un commissario governativo, per la gestione provvisoria dell'ospedale stesso.

Tale decreto si trova attualmente alla controfirma del Ministro dell'interno.

Non appena terminato l'*iter*, si provvederà anche alla costituzione dell'ente ospedaliero.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

MAIER. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali iniziative intenda assumere per combattere l'emofilia e le malattie similemofiliche ed in particolare se è sua intenzione proporre l'inclusione di dette malattie fra quelle qualificate malattie sociali ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249.

Il riconoscimento di tale qualifica permetterebbe di realizzare interventi non altrimenti attuabili per la lotta contro queste forme morbose, per quanto riguarda sia il settore dell'attività di ricerca, sia il settore preventivo e soprattutto il settore assistenziale e riabilitativo, attualmente del tutto ignorato dagli organismi pubblici.

Le difficoltà per la cura degli affetti da queste malattie e soprattutto gli incredibili disagi, anche di natura economica, cui sono sottoposte le famiglie, specialmente quando i colpiti siano bambini, chiedono un urgente intervento. Nel nostro Paese, secondo quanto risulta all'interrogante, l'unica iniziativa esistente, tanto lodevole quanto insufficiente, è quella dell'Associazione italiana dei centri per l'assistenza degli emofilici con sede presso il Policlinico di S. Matteo in Pavia.

L'importanza medica e sociale dell'emofilia e delle malattie similemofiliche risulta anche dall'istituzione di associazioni per l'assistenza degli emofilici nella maggior parte dei Paesi europei e americani e in numerosi Paesi afro-asiatici ed in Australia. Esiste anche una Federazione mondiale dell'emofilia con sede a Montreal, in Canadà, alla quale aderiscono tutte le associazioni nazionali, compresa quella italiana, che è stata ufficialmente riconosciuta fin dal 1966, anno della sua fondazione.

Si ritiene che in Italia il numero di soggetti colpiti da emofilia e malattie similemofiliche sia di circa 20.000, ma probabilmente sarà assai maggiore perchè generalmente non è nota l'esistenza dei centri di assistenza e quindi non tutti i malati vi affluiscono, mentre un censimento effettivo è subordinato ad un preciso riconoscimento della malattia da parte di un laboratorio specializzato.

La gravità della situazione richiede appunto un pronto riconoscimento di queste malattie come malattie sociali, in modo che i colpiti possano beneficiare delle provvidenze per essi previste. (int. scr. - 1143)

RISPOSTA. — Sul piano clinico, si fa presente che i crioprecipitati antiemofilici sono ormai entrati nell'uso comune e che tale terapia, oltre che garantire risultati nettamente favorevoli, risulta essere di costo relativamente modesto.

Si precisa, inoltre, che lo schema di regolamento di attuazione della legge 14 luglio 1967, n. 692, che è già stato approvato dal Consiglio superiore di sanità e che ora attende il prescritto parere del Consiglio di Stato, prevede tutte le norme che dovranno disciplinare la preparazione e l'impiego del sangue totale, del plasma umano e dei suoi derivati da utilizzare nella terapia antiemofilica. Ciò consentirà di mettere a disposizione degli emofiliaci una più moderna ed efficace terapia.

Per quanto, infine, concerne l'attività della « Associazione italiana dei centri per l'assistenza degli emofilici », che ha la sua sede presso il policlinico « S. Matteo » di Pavia, si rende noto che la predetta Associazione, oltre a svolgere un'azione medico-sociale di informazione nei riguardi del settore medico che delle persone affette da emofilia e da altre malattie emorragiche simili ad essa, ha programmato una concreta attività intesa ad assistere gli emofilici interessandosi anche dei problemi di ordine assicurativo e del loro inserimento nella vita lavorativa.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

MAMMUCARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere in base a quale deliberazione l'Esercizio distrettuale di Roma dell'Enel ha erogato — come risulta da apposita specifica di spesa — in data 31 dicembre 1968, a titolo « beneficenza », la somma di lire 5.000 (cinquemila) alla Democrazia cristiana (int. scr. - 1287)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, l'Enel, all'uopo sentito, ha precisato quanto segue:

« Effettivamente il direttore dell'esercizio distrettuale Enel di Roma aveva autorizzato, in occasione delle festività di fine anno 1968 l'erogazione di una somma di lire 5.000 ad una sezione della Democrazia cristiana che si era fatta promotrice dell'offerta di un pranzo a bambini poveri di un quartiere della città.

« Il predetto direttore è stato per altro invitato ad astenersi per l'avvenire da interventi del genere a sostegno di iniziative che esulano dalle finalità dell'Ente ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

22 maggio 1969

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ravvisino la necessità di sostenere la deliberazione unanime, adottata dal Consiglio comunale di Roma, di autorizzare la ACEA a costruire una centrale termoelettrica di 1.000 M.W., deliberazione impugnata dall'Enel.

Gli interroganti fanno presente che:

1) i Ministri ai quali è rivolta l'interrogazione hanno emesso, in data 23 ottobre 1968, il decreto di autorizzazione al comune di Roma;

2) l'ACEA opera in base alla legge istitutiva dell'Enel, in quanto i comuni e le provincie sono autorizzati a costruire centrali elettriche e a distribuire in proprio l'energia prodotta. (int. scr. - 1376).

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro dei lavori pubblici.

L'Enel, con atto notificato l'11 dicembre 1968 ha proposto ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento del provvedimento di autorizzazione all'ACEA a costruire una centrale termoelettrica in località Valle Galeria del comune di Roma.

Il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato nel merito del ricorso ma con ordinanza del 4 marzo 1969 ha respinto la richiesta incidentale di sospensiva del provvedimento.

Allo stato della vertenza, questo Ministero ritiene di dover attendere l'esito del giudizio in corso senza prendere, nelle more, alcuna iniziativa.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

27 maggio 1969

MANENTI, TOMASUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Per sapere se è a conoscenza che a Urbino la Casa di riposo per anziani è sistemata in locali pericolanti, antigienici e non rispondenti allo scopo. Tra l'altro, lo stabile in parola è di proprietà della locale Università che intende riaverlo per sistemarlo e per adibirlo a collegio universitario.

Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro intende finanziare le nuove opere progettate dal comune di Urbino (Casa di riposo e cronicario), che hanno già ottenuto le necessarie approvazioni degli organi regionali del suo Ministero, segnalandone l'urgenza. (int scr. - 1324)

RISPOSTA. — La situazione segnalata dai senatori interroganti, è a conoscenza di questa Amministrazione.

Tuttavia, si fa presente, per quel che riguarda i lavori di costruzione di una Casa di ricovero per vecchi, dell'importo di lire 280.000.000 che le opere del genere sono regolate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, che prevede la concessione di contributi trentacinquennali solamente alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con esclusione quindi dei comuni, giusta l'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649, che ha modificato il penultimo comma dell'articolo 4 della citata legge 3 agosto 1949 numero 589.

Per quel che concerne invece la costruzione di un cronicario nello stesso comune di Urbino, si comunica che per le opere a carattere ospedaliero è prevista la concessione dei benefici del contributo statale di cui alla legge 30 maggio 1965, n. 574. Detta concessione è conseguenziale, giusta l'articolo 58 della legge 12 marzo 1968, n. 132, all'inclusione delle opere nel piano nazionale ospedaliero che dovrà essere redatto dal Ministero della sanità sulla base delle indicazioni dei singoli Comitati regionali per la programmazione ospedaliera.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

28 maggio 1969

MANNIRONI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali motivi ancora ostino perchè l'Enel provveda alla definitiva liquidazione dell'indennità dovuta al comune di Siniscola (Nuoro) la cui azienda elettrica, per la nazionalizzazione, è stata consegnata allo stesso Enel fin dal 25 gennaio 1966. (int. scr. - 1162)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopratrascritta, sentito anche l'Enel, si fa presente quanto segue.

L'impresa elettrica del comune di Siniscola (Nuoro) è stata oggetto di stima da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Nuoro in data 25 febbraio 1968, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Gli impianti, come risulta dalla stessa relazione di stima dell'UTE, sono stati costruiti originariamente a cura e spese della regione autonoma della Sardegna e poi da questa ceduti gratuitamente al comune stesso.

In relazione a ciò, per procedere alla determinazione dell'indennizzo, occorre conoscere quali siano gli impianti a suo tempo costruiti dall'ente regione e quali quelli eventualmente costruiti successivamente a cura e spese del comune.

Infatti, secondo la costante interpretazione data alle disposizioni legislative in materia dall'Enel, soltanto a questi ultimi deve commisurarsi l'indennizzo, non sem-

brando ammissibile che l'Enel, quale ente pubblico, debba corrispondere indennizzi riferentisi ad impianti la cui costruzione è già stata finanziata dallo Stato, il quale così verrebbe ad assumere una seconda volta — attraverso l'Enel — gli oneri relativi al costo degli impianti stessi.

In proposito è anche da precisare che l'Enel porrebbe subito in pagamento l'indennizzo come sopra determinato, con ogni salvezza per gli interessati di proporre le azioni consentite espressamente dalla legge dinanzi alle competenti autorità.

In base ai criteri accennati, l'Enel sta costantemente procedendo alla determinazione degli indennizzi per tutte le imprese che abbiano beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dallo Stato o da enti pubblici nel quadro delle provvidenze dirette a favorire l'industrializzazione delle zone depresse e l'elettrificazione delle zone rurali (Enti, Regione, Cassa per il Mezzogiorno, piano verde, bonifica integrale, eccetera).

Il comune di Siniscola, come per altro anche altri comuni della Sardegna le cui imprese elettriche sono state nazionalizzate, nonostante gli inviti dell'Enel, ha fatto presente, con lettera del 17 gennaio 1969, che non ritiene di dover comunicare gli anzidetti elementi.

In tale situazione si è determinata la materiale e giuridica impossibilità di procedere agli adempimenti inerenti alla liquidazione degli indennizzi. Al fine di ricercare una soluzione alla situazione venutasi a determinare per i motivi anzidetti, l'Enel ha già preso contatti anche con l'ente regione, e si sta adoperando in ogni modo per poter eliminare l'ostacolo frapposto dallo stesso comune interessato, per poter giungere alla determinazione ed al pagamento dell'indennizzo, avverso la cui determinazione il comune potrà naturalmente esercitare tutte le azioni che la legge prevede.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

22 maggio 1969

MARULLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se, a seguito dell'atto stragiudiziale notificato dai proprietari delle « Aziende agricole riunite » con sede in Milazzo (Messina), relativo alla procedura di espropriazione adottata dal « Nucleo industriale del Tirreno » in favore della società « Raffineria Mediterranea », con sede in Milazzo, non ritengano:

1) di dovere disporre la sospensione dell'inizio della procedura fissata per la mattina del giorno 7 maggio 1969, alle ore 9, e ciò in considerazione degli abusi, delle irregolarità, della illiceità dei fatti compiuti, delle responsabilità emergenti, del torbido clima di sopraffazione e di corruzione che caratterizza l'azione degli uffici competenti della città di Messina;

2) di dovere richiedere alla Procura della Repubblica di Messina conoscenza dei fatti e delle circostanze esposti dai titolari delle « Aziende agricole riunite », con successive comunicazioni a partire dal giorno 18 marzo 1969 e sino al 2 maggio 1969.

Per conoscere, altresì, se non ritengano che il loro intervento sia doveroso ed urgente al fine di tutelare anche il buon nome delle istituzioni democratiche della Repubblica, i diritti e le libertà dei cittadini, e di eliminare gli abusi, eliminazione il cui pregio risiede nella prontezza e nella decisione che le autorità dimostrano. (int. scr. - 1671)

RISPOSTA. — In relazione alla suesposta interrogazione, si fa completo e puntuale riferimento al resoconto stenografico della seduta del Senato del 12 maggio ultimo scorso nel corso della quale si è svolto il dibattito sulle interrogazioni orali, tutte incentrate sui problemi sollevati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
DI VAGNO

29 maggio 1969

MASCIALE, DI PRISCO, NALDINI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del grave stato di agitazione esistente tra i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici di lavori per conto dell'Enel, tanto è che in alcune province, come quella di Lecce, è stato proclamato lo sciopero a causa della scadenza dei contratti di appalto, prevista per il 30 settembre 1968, con la conseguenza della imminente perdita del lavoro da parte dei suddetti lavoratori;

se non ritengano necessario ed urgente intervenire per assicurare la stabilità e la continuità del lavoro a questi lavoratori, tenendo conto che in tutta Italia si tratta di migliaia di famiglie sulle quali si profila il pericolo di un grave disagio;

se, in particolare, non ritengano di promuovere le necessarie misure dirette a garantire ai dipendenti da tutte le imprese appaltatrici l'assunzione diretta da parte dell'Enel, sia dei lavori che dei lavoratori. (*Già int. or.* - 193) (int. scr. 1822)

RISPOSTA. — La situazione a cui fanno riferimento le onorevoli signorie vostre rientra nel quadro applicativo del noto accordo di carattere nazionale del 18 dicembre 1963 con il quale l'Enel — in adesione a richieste delle organizzazioni nazionali dei lavoratori elettrici — si impegnò ad assumere gradualmente in gestione diretta, entro il 31 dicembre 1968, determinati lavori e servizi, precisati in un elenco allegato al citato accordo, che le ex imprese trasferite erano solite commettere in appalto o affidare a contrattisti d'opera.

Con la stessa pattuizione l'Enel assicurò, altresì, che il personale che si fosse reso necessario assumere per la diretta gestione dei lavori e servizi in parola sarebbe stato prescelto, in via di massima, tra i dipendenti delle imprese appaltatrici ed i diretti esecutori di contratti d'opera che si fossero trovati in possesso di determinati requisiti di età e di anzianità di servizio tassativamente fissati nell'accordo in esame.

Approssimandosi la scadenza del 31 dicembre, anche nella Puglia, come in tutti gli altri ambiti territoriali, l'Enel ha dovuto disdettare i contratti di appalto ancora esistenti per lavori da assumere in gestione diretta.

In conseguenza di quanto sopra, è da ritenere che alcune imprese appaltatrici abbiano notificato ai rispettivi dipendenti regolare preavviso di licenziamento. Gli interessati, per altro, se in possesso dei necessari requisiti, vengono assunti dall'Enel e se sprovvisti di tali requisiti potranno presumibilmente trovare nuova occupazione o nell'ambito delle stesse imprese di appartenenza o alle dipendenze di altre imprese alle quali l'Enel continuerà ad appaltare quei lavori per i quali non ha assunto alcun impegno di gestione diretta, non rientrando essi nell'esercizio elettrico.

Per quanto concerne in particolare la provincia di Lecce, si precisa che in detta provincia operavano, fino al mese di settembre ultimo scorso, cinque imprese appaltatrici le quali eseguivano per conto dell'Enel lavori ricadenti sotto la disciplina del predetto accordo del 18 dicembre 1963.

Il personale in forza alle citate imprese ammontava a circa 80 unità, 19 delle quali sono state assunte dall'Enel perchè in possesso dei previsti requisiti, mentre per le restanti unità lavorative si ha ragione di ritenere che le stesse continuino pressochè totalmente a prestare la propria opera nell'esecuzione di quei lavori che, non rientrando nella previsione del più volte citato accordo 18 dicembre 1963, l'Enel ha potuto seguitare ad appaltare alle imprese stesse.

Si precisa, inoltre, che l'Enel non ritiene di poter aprire nuove trattative sindacali in materia di appalti, avendo espressamente convenuto con le organizzazioni stipulanti l'accordo 18 dicembre 1963 che con le intese risultanti dall'accordo stesso il problema doveva considerarsi definitivamente chiuso.

Per altro è da ricordare che, nella fase conclusiva delle trattative svoltesi al Ministero del lavoro per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 26 marzo 1966, è stata concordata la clausola qui di seguito testualmente riprodotta, con la quale è stata data

ai lavoratori interessati, in possesso di determinati requisiti, la possibilità di partecipare ai concorsi che verranno banditi dall'Enel entro il 31 dicembre 1970.

« Possono partecipare ai concorsi che vengano banditi dall'Enel entro il 31 dicembre 1970 i lavoratori che alla data del 1° gennaio 1968 si trovavano alle dipendenze di imprese appaltatrici per conto dell'Enel, quali addetti all'esecuzione di lavori di esercizio come individuati nell'allegato *a*) all'accordo 18 dicembre 1963 e che nell'espletamento di tale attività abbiano prestato la loro opera per almeno due anni consecutivi (anche se con interruzioni che nel complesso non siano superiori ad un mese) sempre che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi stessi non abbiano superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso di tutti gli altri requisiti di ammissibilità al concorso; qualora i predetti lavoratori abbiano prestato la loro opera per almeno tre anni consecutivi, il limite di età è elevato fino a trentanove anni ».

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

30 maggio 1969

MINNOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora registrato dalla Corte dei conti il decreto di riattribuzione all'ENAL della gestione del concorso pronostici « Enalotto », a suo tempo istituito dal Governo per finanziare — attraverso l'aggio di gestione — i servizi della ricreazione sociale e del tempo libero, che costituiscono la precipua attività del suddetto Ente.

Per conoscere, altresì, quali provvedimenti s'intende adottare per rimuovere gli ostacoli che ancora si frappongono a tale registrazione, onde assicurare all'ENAL la continuità dei mezzi finanziari occorrenti perchè l'istituto, adeguatamente riformato e ristrutturato, secondo proposte di legge già presentate in Parlamento, una delle quali d'iniziativa dell'interrogante, possa continuare a svolgere, e possa anzi potenziare, la propria insostituibile funzione in favore dei lavoratori. (int. scr. - 1715)

RISPOSTA. — È necessario ricordare, in merito alla interrogazione di cui sopra ed alla quale si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, che, a norma del decreto-legge 14 aprile 1948, n. 496, l'organizzazione e l'esercizio dei concorsi pronostici, ad eccezione di quelli connessi con manifestazioni sportive, sono riservati allo Stato ed affidati al Ministero delle finanze, che può effettuarne la gestione o direttamente o a mezzo di persone fisiche o giuridiche che diano adeguate garanzie di idoneità.

In conformità a quanto previsto dalla disposizione legislativa anzidetta e dalle relative norme regolamentari contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, con formale provvedimento ministeriale del 9 luglio 1957 venne istituito il concorso pronostici Enalotto, abbinato alle estrazioni settimanali del giuoco del lotto.

La gestione delle attività di giuoco venne quindi affidata, con separato provvedimento ed a seguito di indagini circa l'orientamento della scelta, all'Ente nazionale assistenza lavoratori, con il quale, in data 28 ottobre 1957, fu stipulata una convenzione, approvata con decreto ministeriale 5 novembre 1957, la cui durata venne fissata in 5 anni. Scaduta tale convenzione, in data 4 ottobre 1962 ne venne stipulata un'altra, pur essa di durata quinquennale, la cui validità fu successivamente prorogata, con appositi atti, a tutto il 30 giugno 1968.

In data 1° luglio 1968 tra questo Ministero e l'ENAL è stata stipulata una nuova convenzione, avente validità fino al 31 dicembre 1972, salvo rinnovo tacito fino al 31 dicembre 1974.

La Corte dei conti ha però rifiutato di ammettere a registrazione il relativo decreto ministeriale di approvazione, rilevando che l'Amministrazione avrebbe dovuto porre in essere un nuovo procedimento concorsuale per la scelta della persona fisica o giuridica

cui affidare la gestione dell'Enalotto, a norma degli articoli 37 e 38 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581.

I chiarimenti all'uopo forniti e sui quali, ad avviso dell'Amministrazione, si fonda la validità del provvedimento ministeriale in questione, non sono stati, per altro, ritenuti sufficienti a superare il rilievo di base formulato dal suddetto organo di controllo, per cui si è reso necessario interpellare in merito la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo preposto alla vigilanza sull'attività dell'ENAL.

Attualmente il particolare problema è oggetto di attento studio da parte di questo Ministero, per una soluzione che tenga conto anche delle considerazioni svolte dalla suddetta Presidenza ai fini della elaborazione del nuovo decreto ministeriale.

Frattanto, in considerazione del tempo, sia pure breve, ancora occorrente per risolvere in via definitiva e soddisfacente la questione in esame e nel proposito di pervenire ad una normale regolarizzazione della gestione del concorso in parola, è stato predisposto uno schema di provvedimento di proroga della convenzione scaduta.

Detto provvedimento trovasi attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro delle finanze
REALE

24 maggio 1969

MONTINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se corrisponde al vero che la linea ferroviaria Casarsa-San Vito al Tagliamento-Portogruaro dovrebbe venire soppressa, secondo un piano di riordino della rete ferroviaria attualmente allo studio presso la Direzione compartimentale delle Ferrovie dello Stato.

Si riterrebbe, infatti, del tutto ingiustificato un provvedimento di soppressione per le seguenti considerazioni:

a) che la linea è stata di recente rammodernata;

b) che verrebbe sensibilmente aggravata la già precaria situazione economica del comune di San Vito al Tagliamento e privata l'intera zona dell'unica arteria ferroviaria rimasta dopo la chiusura della linea San Vito al Tagliamento-Motta di Livenza;

c) che i comuni della provincia interessati all'arteria sono stati classificati comuni depressi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, e che pertanto la zona ha necessità di ulteriori strutture viarie per garantire il proprio decollo economico;

d) che la notizia ha già suscitato viva preoccupazione e generale malcontento fra le popolazioni interessate, in quanto costituisce una remora, non solo sul piano psicologico, ma anche su quello effettivo, per l'espansione degli esistenti complessi industriali, nonchè per nuovi certi insediamenti nella zona;

e) che, nei momenti di emergenza, come è stato dimostrato dalle recenti alluvioni, detta linea costituisce l'unico raccordo ferroviario con quelli di Venezia-Trieste e Venezia-Udine, ed è quindi assolutamente indispensabile. (int. scr. - 1585)

RISPOSTA. — Per la linea Casarsa-S. Vito al Tagliamento-Portogruaro, allo stato delle cose, non è prevista alcuna riforma dei servizi in atto.

I rilevamenti disposti sull'andamento del traffico relativo rientrano fra quelli che la Azienda delle ferrovie dello Stato usualmente e periodicamente effettua per conoscere l'effettivo ed aggiornato impegno delle diverse linee secondarie.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

22 maggio 1969

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della mancata istituzione della 3ª classe presso l'Istituto tecnico nautico di Crotone, ciò che ha provocato il fondato e legittimo risentimento di famiglie ed allievi, giustamente preoccupati di dover abbandonare gli studi iniziati o di trasferirsi a Pizzo Calabro, centro distante due ore di automobile.

Detta situazione, inconcepibile sotto ogni punto di vista, è causa di proteste da parte di autorità, famiglie ed opinione pubblica, che meritano considerazione e non l'abituale reiezione nel nome dei consuetudinari verticismi da parte del Ministro. (int. scr. - 888)

RISPOSTA. — Si fa presente che la proposta formulata dal provveditore agli studi di Catanzaro per l'istituzione della 3ª classe — specializzazione per capitani e macchinisti — presso la sezione staccata di Istituto tecnico nautico di Crotone, dipendente dall'Istituto di Pizzo Calabro, non ha potuto essere presa in considerazione in quanto, a parte la tardività e l'irregolarità formale della suddetta proposta in rapporto con le vigenti disposizioni, appare inopportuna, in relazione all'andamento della frequenza negli ultimi anni scolastici e alle possibilità di assorbimento nel settore, l'istituzione di nuovi istituti tecnici nautici.

Si fa comunque presente che allo scopo di venire incontro alle esigenze degli alunni dell'Istituto tecnico nautico di Pizzo Calabro provenienti da Crotone, è stato disposto un congruo stanziamento nel capitolo dei « sussidi e premi di incoraggiamento agli alunni » del bilancio del predetto istituto di Pizzo Calabro.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

PELLICANO'. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere i motivi per cui venne sospesa telegraficamente la istituzione di 15 sezioni di scuola materna statale di cui, in attesa del decreto formale, era stata autorizzata l'apertura ed il funzionamento in provincia di Reggio Calabria, e precisamente le sezioni assegnate ai comuni di Scilla, Palmi per le frazioni Pille e Taureana, Cinquefrondi, Roccella, Rosarno, Taurianova per la frazione San Martino e Reggio Calabria per le frazioni San Cristoforo, San Giorgio e Villa San Giuseppe.

I comuni interessati hanno già approntato i locali adatti ed alcuni (Scilla ed altri) hanno anche provveduto all'acquisto dei banchi richiesti, e ciò per sollecitazione responsabile dei direttori didattici.

Dato che la sospensione interessa proprio dei centri ove funzionano malamente degli asili privati, non può non prendere consistenza la voce che la sospensione sia stata adottata a seguito di un pesante intervento di enti privati interessati a non far sorgere la scuola materna statale. (int. scr. - 1185)

RISPOSTA. — Si precisa che per le sezioni di scuola materna statale previste dal piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1968-69, a suo tempo formulato, l'effettiva istituzione era stata subordinata alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti in particolare il perfezionamento della documentazione e la disponibilità di locali idonei.

Inoltre, in sede di attuazione del piano, nei casi di istituzioni previste in località ove funzionavano scuole materne non statali, furono svolti gli opportuni accertamenti al fine di assicurare che, secondo il disposto della citata legge, l'intervento dello Stato si realizzasse nelle località ove erano presenti le maggiori condizioni obiettive di bisogno.

Nei casi ai quali l'onorevole interrogante si riferisce, l'istituzione delle sezioni previste dal piano era stata sospesa per procedere, appunto, ad un obiettivo riesame della situazione delle località interessate, tenuto conto, in particolare, del numero, sia delle sezioni non statali preesistenti sia dei bambini residenti.

A seguito di tale riesame, comunque l'istituzione delle sezioni in questione è stata confermata.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

PELLICANO'. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se intende prendere i provvedimenti del caso per sanare la grave situazione in cui continua a rimanere il popoloso rione « Caserta » di Reggio Calabria.

Si fa presente che la sistemazione urbanistica, anche se realizzata in parte con fognature, strade, illuminazione e acquedotti, non è ancora del tutto attuata, in sostituzione di quella prevista dal vecchio piano regolatore. Nel rione suddetto, infatti, in questi ultimi tempi, per iniziativa di privati, sono stati costruiti importanti edifici, ma continuano a rimanere in piedi numerose casupole ad un piano, di antica costruzione, in precario stato di stabilità e dichiarate inabitabili e malsane dalle autorità sanitarie.

Il problema più importante, la soluzione del quale eliminerebbe molti inconvenienti per il risanamento della zona, consiste nel fatto che gli abitanti delle case malsane e pericolanti non hanno ancora trovato la possibilità di altro alloggio. Quindi, per la completa e definitiva sistemazione del rione « Caserta », occorre:

1) ultimare i lavori lungo la via Cardinale Tripepi, nel tratto compreso tra la via D. Tripepi e Via Aschenez;

2) eseguire il prolungamento della via Torrione, nel tratto compreso tra le vie D. Chiesa e C. Portanova, previa demolizione delle casupole e baracche abitate che si trovano lungo il tracciato;

3) eseguire la via « H » nel tratto tra la via Tripepi e la via Torrione, dopo che questa sarà stata prolungata.

L'intervento del suo Ministero, con la sistemazione della rete stradale del popoloso rione, eliminerebbe uno sconcio urbanistico e sarebbe di grande giovamento per tutta la città. (int. scr. - 1548)

RISPOSTA. — Per il problema sollevato circa la grave situazione in cui si trova il rione « Caserta » di Reggio Calabria si fa presente che, trattandosi di materia che involge anche competenze decentrate, sono necessari accertamenti di fonte locale.

In tal senso si assicura il senatore interrogante che questa Amministrazione non mancherà d'intervenire fattivamente.

Pertanto, al più presto possibile, sarà data definitiva risposta all'interrogazione, sciogliendo il carattere di interlocutorietà della presente.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

23 maggio 1969

PELLICANO', CUCCU. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti idonei voglia prendere per garantire l'immediata riliquidazione delle pensioni, secondo la legge n. 249 del 18 aprile 1968, dato che su 120.000 pratiche di riliquidazione solo 15.000 sono state espletate fino ad oggi dall'Ispettorato centrale delle pensioni.

Si fa, altresì, presente che gran parte delle pratiche espletate giacciono ancora ferme nei vari Uffici provinciali del tesoro, dove non è possibile prenderne visione per mancanza di personale assegnato a tale scopo. (*Già int. or.* - 523) (int. scr. - 1333)

RISPOSTA. — L'articolo 31 della legge 18 marzo 1968, n. 249, prevede che i provvedimenti di riliquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari del personale civile e militare dello Stato siano adottati dalle singole amministrazioni centrali cui apparteneva il personale interessato.

Per l'esecuzione dei relativi adempimenti, la Presidenza del Consiglio dei ministri e questo Ministero hanno diramato, rispettivamente, le circolari n. 18200/10282 del 14 ottobre 1968 e n. 157932 del 25 ottobre, stesso anno, con le quali le amministrazioni predette sono state invitate ad intensificare i lavori di riliquidazione delle pensioni ordinarie anche avvalendosi della norma di cui all'articolo 43 della citata legge n. 249 che contempla la possibilità di prestazioni col sistema del cottimo, da retribuire con compensi speciali.

Per quanto di stretta competenza del Tesoro, si assicura che le dipendenti Direzioni provinciali curano gli adempimenti necessari per il pagamento delle differenze arretrate e dei nuovi assegni spettanti ai pensionati interessati man mano che pervengo-

no i ruoli di variazione emessi dalle amministrazioni centrali.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
PICARDI

28 maggio 1969

PERRINO, CHIARIELLO, DE LEONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza dell'ampia diffusione nel Paese di un prodotto medicinale denominato « Gerovital » al quale si attribuiscono — particolarmente da certa stampa — miracolistiche proprietà per prevenire e curare i disturbi della vecchiaia, proprietà non giustificate dalla dichiarata composizione chimica del prodotto che, importato dall'estero a semplice richiesta degli interessati, non ha potuto ottenere la registrazione in Italia come specialità medicinale per il persistente rifiuto del produttore di presentare, a norma delle vigenti disposizioni, le prescritte relazioni di sperimentazione clinica e farmacologica;

b) quali provvedimenti intende adottare a tutela del buon nome della sanità italiana e per far cessare una speculazione che comporta anche una sensibile evasione di valuta. (int. scr. - 1643)

RISPOSTA. — La domanda di registrazione della specialità « Gerovital H3 » preparata nel laboratorio « Fiola » di Bucarest nelle due forme farmaceutiche, fiale iniettabili e confetti, domanda presentata in data 21 novembre 1966 dalla ditta « Cassina Pharmaceutica » con sede in Milano rappresentante in esclusiva della « Chimimport » di Bucarest, impresa di Stato per il commercio estero, è stata esaminata dall'apposita Commissione consultiva — istituita presso il Ministero della sanità — per l'accertamento dei requisiti tecnici delle specialità medicinali.

La predetta Commissione, nella seduta del 17 luglio 1968, ha espresso parere non favorevole alla registrazione della specialità « perchè la documentazione scientifica presentata dalla ditta non risulta idonea a dimostrare la particolare attività terapeutica attribuita al prodotto, mentre, al contrario, dalla letteratura scientifica internazionale, anche di data recente, risulta la inefficacia terapeutica della procaina nel trattamento preventivo e curativo dei disturbi della senescenza ».

Questo Ministero, con nota del 7 agosto 1698, ha comunicato il suddetto parere alla summenzionata ditta Cassina di Milano, la quale ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, che sono state sottoposte al Consiglio superiore di sanità per il definitivo parere ai fini del diniego della registrazione, giusta l'articolo 175 del testo unico delle leggi sanitarie. Il citato Consesso, dopo aver rilevato « che le indicazioni terapeutiche di soluzioni di procaina come farmaco ad azione eutrofica e rigenerativa non sono confermate dalla letteratura internazionale sull'argomento e ancor meno lo sono quelle di farmaco ad azione preventiva o curativa dei fenomeni dell'invecchiamento », ha espresso parere contrario alla registrazione della specialità di cui trattasi.

Per quanto, poi, concerne la speculazione in atto denunciata dalle signorie loro onorevoli, si fa presente che fin dal mese di agosto dello scorso anno questa Amministrazione ha interessato il Comando carabinieri NAS ad effettuare le indagini ritenute opportune al fine di reprimere eventuali infrazioni alle norme vigenti in materia di commercio delle specialità medicinali.

Inoltre sono stati invitati i competenti uffici del Ministero delle finanze ad intensificare l'opera di vigilanza ai fini di reprimere ogni tentativo di introdurre nel territorio nazionale la citata specialità medicinale.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

PICARDO. — *Al Ministro della sanità.* — Per informarlo, qualora non ne abbia conoscenza, della grave situazione creatasi nell'ospedale « Vittorio Emanuele » di Catania ove, fino ad oggi 5 marzo 1969, non sono stati pagati al personale dipendente gli stipendi del mese di gennaio a causa della situazione deficitaria in cui versa quella amministrazione.

Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per accertare le eventuali re-

sponsabilità ed intervenire affinchè vengano risolti tale ed altri problemi che possono affiorare da un'eventuale inchiesta. (int. scr. - 1355)

RISPOSTA. — È noto a questo Ministero lo sciopero effettuato dal personale dell'ospedale « Vittorio Emanuele II » di Catania per il mancato pagamento dello stipendio, stipendio che, successivamente, anche per interessamento di questa Amministrazione, è stato pagato.

Comunque si assicura la signoria vostra onorevole che il Ministero della sanità non mancherà di spiegare il suo tempestivo interessamento presso gli enti mutualistici debitori dell'ospedale in questione per il pagamento delle spedalità arretrate, al fine di evitare che ne abbia a risentire il momentaneo funzionamento dell'ospedale stesso.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

POERIO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda accogliere il voto espresso dalla Giunta della Camera di commercio di Catanzaro, con deliberazione n. 307 del 3 ottobre 1967, relativo alla istituzione a Crotone del distretto minerario.

Per sapere, altresì, se sia a conoscenza del voto espresso dal Consiglio della Unione regionale delle Camere di commercio della Calabria che aderisce alla richiesta formulata dalla Camera di commercio di Catanzaro. (*Già int. or.* - 606) (int. scr. - 1799)

RISPOSTA. — Come è noto il termine per l'attuazione del distretto minerario di Crotone stabilito dal regio decreto 10 maggio 1943 alla data del 31 dicembre 1944 venne a scadere senza che, a causa delle note ragioni derivanti dalla situazione del tempo, si potesse provvedere.

La materia forma attualmente oggetto di studio nel quadro di una revisione della legislazione mineraria e in considerazione di una nuova strutturazione delle circoscrizioni minerarie soprattutto in relazione alle esigenze dipendenti dalla istituzione delle regioni ordinarie.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

30 maggio 1969

POZZAR. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere gli orientamenti dell'INPS in merito alla futura destinazione dei degenti ricoverati nel sanatorio di Garbagnate, attualmente in fase di graduale smobilitazione.

Risulta all'interrogante che la prevista utilizzazione del sanatorio di Milano-Vialba non risolverà il problema, considerato che gli ammalati di tubercolosi in provincia di Milano superano largamente la disponibilità dei 600 posti del suddetto sanatorio e che un trasferimento in istituti di altra provincia provocherebbe notevoli disagi per gli ammalati e le loro famiglie, per cui s'impone la ricerca di idonea soluzione nell'ambito del territorio della provincia di Milano. (int. scr. - 1496)

RISPOSTA. — L'ospedale « G. Salvini » di Garbagnate (Milano) è attualmente una casa di cura a carattere misto, con reparti prettamente sanatoriali (420 posti letto) e reparti di medicina, chirurgia, pneumologia, eccetera (700-800 letti). Fino al 1961 l'ospedale era destinato esclusivamente a sanatorio e, successivamente, la riduzione dei posti per malati di tubercolosi venne determinata dal mutato andamento della morbosità in conseguenza dell'avvento delle nuove terapie.

Attualmente risulta che l'ospedale in parola intenderebbe ridurre ulteriormente la consistenza dei reparti sanatoriali a vantaggio degli altri reparti. La circostanza attiene a questioni generali di organizzazione ospedaliera cui è interessato l'ente gestore dell'ospedale, Pio Istituto « S. Corona » di Milano, il quale possiede un altro importante complesso ospedaliero a Pietraligure (Savona), pure esso destinato in parte alla tubercolosi (forme extrapolmonari) ed in parte ad altre malattie.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale sostiene, comunque, che tale problema non presenta aspetti di particolare rilievo. Infatti, gli assistiti dell'ente degenti a Garbagnate assommano attualmente a sole 220 unità ed essi potrebbero tutti o quasi rimanere ricoverati in tale casa di cura, i cui reparti sanatoriali — secondo notizie in possesso dello stesso Istituto — non dovrebbero scendere al disotto dei 300 posti letto, con una capacità ricettiva cioè sufficiente ad ospitare i cennati assistiti ed anche il minor numero di infermi a carico di altri enti.

L'Istituto, infine, precisa che, anche nell'eventualità prospettata dalla signoria vostra onorevole di una graduale smobilitazione degli interi reparti sanatoriali di Garbagnate, non troverebbe difficoltà a far fronte alle esigenze di ricovero dei propri assistiti, in quanto gli ammalati gravi ed allettati rappresentano oggi una minoranza e, comunque, per essi vi sarebbero posti sufficienti nell'ambito della provincia di Milano (sanatorio di Vialba, dell'INPS, di Ornago, del CPA; reparti tisiologici ospedalieri di Monza, Lodi, eccetera).

Per gli ammalati in condizioni migliori, sussisterebbero ampie possibilità di ricovero in sanatori situati nelle altre province limitrofe ed ampiamente collegate con Milano. Tali sono appunto il sanatorio di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, gestito dalla CRI, il sanatorio di Groppino, in provincia di Bergamo, gestito pure da un ente pubblico, e soprattutto il villaggio sanatoriale di Sondalo, in provincia di Sondrio, gestito direttamente dall'INPS. Lo stesso INPS gestisce inoltre sanatori a Busto Arsizio, Como e Cremona.

L'Istituto sostiene, infine, che non mancherebbe di seguire direttamente — come del resto già avviene — la situazione clinica e personale-familiare dei singoli interessati, in modo da attuare gli eventuali necessari movimenti con ogni possibile rispetto delle loro esigenze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BRODOLINI

27 maggio 1969

PREZIOSI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene opportuno, anche ai fini di una più agile forma di reclutamento del personale insegnante nella scuola dell'obbligo, pervenire a disposizioni legislative per il passaggio nei ruoli della scuola media dei maestri elementari di ruolo laureati, i quali, già ammessi, a domanda, da 7 anni, con nomina annuale, all'insegnamento nella scuola media unica, sono vincitori di un concorso specifico, e cioè quello per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo, che con la legge del 31 dicembre 1962 è stata estesa al 14° anno di età, con la contemporanea istituzione della scuola media unica e la soppressione del terzo ciclo didattico (6ª, 7ª e 8ª classe), il quale era stato istituito in via sperimentale ed affidato ai maestri elementari con circolare ministeriale n. 4711/73 del 10 settembre 1955. (int. scr. - 1218)

RISPOSTA. — Si fa presente che sono allo studio nuove forme di reclutamento del personale insegnante per semplificare l'attuale sistema, introducendo nel contempo le massime agevolazioni possibili per gli interessati.

Nel quadro di tale revisione potranno essere esaminati i problemi degli insegnanti elementari laureati in servizio presso le scuole medie.

Tuttavia, ove si ritenga, con apposito provvedimento di legge, di modificare e di semplificare la disciplina vigente si esprime la opportunità che tali insegnanti, prima di ottenere l'assunzione in ruolo, debbano conseguire l'abilitazione all'insegnamento, eventualmente con un sistema diverso da quello attuale.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

30 maggio 1969

RAIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale motivo, nel corrente anno scolastico, non è stata autorizzata l'apertura della prima classe del corso di « assistente per l'infanzia » nelle scuole coordinate di Racalmuto e Favara

dipendenti dall'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Agrigento, troncando così un indirizzo di studi iniziato nel 1966 con esito soddisfacente.

Si chiede inoltre di conoscere se detta autorizzazione era necessaria dal momento che il corso funzionava regolarmente, e, in caso affermativo, quale era l'organo preposto a dare detta autorizzazione. (int. scr. - 1257)

RISPOSTA. — Si fa presente che la mancata autorizzazione all'apertura delle prime classi di « assistenti all'infanzia » nelle scuole di Racalmuto e Favara, coordinate con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Agrigento come già comunicato al principio dell'anno scolastico ai sindaci dei comuni interessati, è stata determinata dalla considerazione che il corso medesimo non rientra tra le finalità degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e che le iscrizioni al corso medesimo erano state incentivate dall'erronea opinione che il diploma di qualifica di assistente per l'infanzia fosse titolo valido per accedere all'insegnamento nelle scuole materne.

Circa la competenza all'autorizzazione di far funzionare i corsi si precisa che essa spetta in prima istanza ai Consigli di amministrazione. La deliberazione dei Consigli è soggetta per altro ad approvazione del Ministero della pubblica istruzione, che valuta la proposta anche in relazione alle disponibilità finanziarie.

In base, pertanto, alle considerazioni di carattere generale ed a quelle particolari il Ministero della pubblica istruzione, mentre nulla ha eccepito circa la prosecuzione delle classi successive alla prima, non ha ritenuto di autorizzare l'apertura di nuove prime classi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

30 maggio 1969

RENDA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il Ministro creda giusto ed anche possibile che gli infermieri delle sedi INAIL di Caltanissetta, Enna ed Agrigento siano costretti a espletare orari di lavoro di 24 ore su 24 per turni ininterrotti di 7, 15 ed anche 25 giorni. Quali che possano essere le specifiche esigenze di servizio, anche gli infermieri INAIL sono cittadini e padri di famiglia come altri lavoratori ed hanno diritto al tempo libero, non fosse altro che per soddisfare le normali necessità della vita quotidiana.

L'interrogante in ogni caso sollecita da parte del Ministro un tempestivo intervento atto a migliorare il vigente orario di lavoro dei detti infermieri. (int. scr. - 944)

RISPOSTA. — Si premette che gli infermieri, di cui è cenno nell'interrogazione della signoria vostra onorevole, non sono quelli addetti alle sedi provinciali INAIL di Caltanissetta, Enna ed Agrigento, bensì quelli preposti all'assistenza infortunistica nei posti di soccorso tenuti dall'Istituto presso le miniere di zolfo in Sicilia.

Si precisa anche che la durata dei turni di lavoro, osservati dal personale infermieristico addetto ai posti di salvataggio in miniera dipendenti dalla sede di Agrigento, non supera i sette giorni, mentre nei posti dipendenti dalle sedi di Caltanissetta e di Enna non supera i quindici giorni. In nessun luogo vengono, quindi, espletati turni lavorativi di 25 giornate, come lamentato dalla signoria vostra onorevole.

Si fa, per altro, presente che turni di quindici giorni sono stati espressamente richiesti dal personale interessato per poter fruire dei miglioramenti economici decisi dall'Istituto con delibera consiliare del 26 luglio 1968, con la quale è stato disposto che l'indennità spettante agli infermieri per ogni giornata di effettiva presenza in miniera sia aumentata da lire 1.000 a lire 3.000.

Al termine dei turni, sono concessi agli interessati tanti giorni di riposo quanti sono i giorni festivi (domeniche ed eventuali festività infrasettimanali) cadenti nel turno di permanenza presso il posto di pronto soccorso.

Dato che il lavoro in miniera si svolge, di regola, in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno, il personale in parola è tenuto —

al fine di garantire tempestivamente, in caso d'infortunio, la necessaria assistenza — a restare presente sul posto continuativamente 24 ore su 24.

Si deve rilevare, però, che l'opera prestata dal personale infermieristico si concreta in una attività discontinua o di semplice attesa, in quanto tra una prestazione e l'altra intercorrono normalmente lunghi intervalli di tempo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BRODOLINI

27 maggio 1969

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'articolo 28 della legge 18 marzo 1968, n. 444, stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa dovranno essere banditi i concorsi per l'assunzione del personale delle scuole materne statali;

che la scadenza fissata dalla legge è, pertanto, quella del 6 maggio 1969,

per sapere quando saranno banditi i concorsi di cui alla premessa e quando saranno, presumibilmente, tenute le prove di esame. (int. scr. - 1282)

RISPOSTA. — Si fa presente di non essere in grado, al momento, di precisare la data sotto la quale saranno emanati bandi di concorso cui si riferisce il senatore interrogante e, conseguentemente, la data di svolgimento delle prove scritte dei concorsi medesimi.

L'impossibilità di fare delle previsioni circa le date anzidette discende dal fatto che non si può procedere alla emanazione dei bandi di concorso in questione se prima non sarà stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, che dovrà stabilire « le modalità e i programmi » di tutti i concorsi previsti dalla medesima legge n. 444.

Peraltro, poichè si ha motivo di ritenere che il regolamento di esecuzione della legge n. 444 sarà emanato entro il corrente anno, è prevedibile che i concorsi vengano espletati in tempo utile per consentire le immissioni in ruolo delle vincitrici a decorrere dall'anno scolastico 1970-71.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

SEMA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che a Trieste si stanno facendo i preparativi per una specie di corso segreto degli ufficiali riservisti, i quali — informati a voce e con l'ordine di non parlare — devono prendere l'impegno di partecipare a tutto il periodo del corso, che ha per tema lo sgombero della città di Trieste e l'evacuazione della popolazione civile. Si può ben immaginare quale impressione destino tali maneggi in una città che si trova in una così difficile situazione, non solo economica, ma anche psicologica.

Per sapere, altresì, se è in grado di spiegare quali ragioni hanno indotto le autorità militari a far circolare centinaia di paracadutisti per le strade di Trieste, ed in altre città della regione ad essa vicine, proprio nel giorno in cui in tutta Italia si svolgeva lo sciopero generale unitario di protesta per i luttuosi fatti di Battipaglia. (int. scr. - 1657)

RISPOSTA. — Nessun corso per ufficiali riservisti si è svolto o è previsto debba svolgersi nella città di Trieste.

Dagli accertamenti esperiti è risultato che in detta città si è tenuto, a cura della locale sezione dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, un ciclo di conferenze sui problemi della protezione civile, circostanza, questa, che può aver dato luogo ad errate interpretazioni.

Quanto alla presenza di paracadutisti, l'11 aprile ultimo scorso, nella zona di Trieste, si precisa che essa è stata determinata dalla consueta visita dei militari congedandi al Cimitero di Redipuglia, ai castelli di Gorizia e Trieste ed ai campi di battaglia della prima guerra mondiale. La coincidenza di ta-

le visita con lo sciopero generale per i fatti di Battipaglia è pertanto del tutto casuale.

Il Ministro della difesa
GUI

26 maggio 1969

TEDESCO Giglia, DEL PACE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia informato della difficile situazione in cui viene a trovarsi l'Amministrazione comunale di Arezzo che, avendo solertemente operato per l'applicazione della legge relativa alla scuola materna statale, si è vista assegnare solamente 5 sezioni di scuola materna ed è ora richiesta dal Provveditorato agli studi di provvedere non solo ai locali, ma anche alle attrezzature e all'arredamento per le medesime.

Per chiedere altresì quali provvedimenti s'intendano adottare per rendere effettivamente operante la legge relativa alla scuola materna statale dato che, a quanto consta, le difficoltà incontrate dal comune di Arezzo sono generalmente riscontrabili in tutto il territorio nazionale. (int. scr. - 1268)

RISPOSTA. — Si fa presente che il comune di Arezzo avanzò a suo tempo la richiesta per l'istituzione di sette sezioni di scuola materna statale, omettendo per altro, di documentarla adeguatamente, secondo le istruzioni emanate con circolare n. 163 del 25 marzo 1968, specialmente per quanto riguardava la disponibilità di locali idonei e la localizzazione delle istituende sezioni in relazione alle esigenze della città.

Nonostante questa carenza di elementi di valutazione, il Ministero della pubblica istruzione, in sede di formulazione del piano delle nuove istituzioni per l'anno scolastico 1968-69, preoccupandosi di non lasciare disattese esigenze latenti non regolarmente rappresentate, ritenne, tuttavia, opportuno mettere a disposizione del provveditore agli studi di Arezzo cinque sezioni perchè fossero utilizzate per l'istituzione nella predetta città di scuole materne statali, da articolare e localizzare in relazione alle esigenze delle varie zone, subordinatamente alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti (completamento documentazione, disponibilità di locali idonei, eccetera).

Il quasi integrale accoglimento della richiesta del comune di Arezzo, ancorchè non regolarmente documentata, non può non essere positivamente apprezzato, se si consideri che le richieste a suo tempo inoltrate dai vari comuni riguardavano circa 6.000 sezioni mentre erano 3.060 quelle da prevedere nel piano.

Per altro, il comune di Arezzo non è riuscito, in sede di attuazione del piano, a reperire locali che consentissero un'ottimale distribuzione delle sezioni nell'ambito cittadino, e si è riservato di reperire altri locali per una migliore dislocazione delle sezioni aperte quest'anno.

Circa l'onere che fa carico ai comuni per la fornitura, in via provvisoria, dei locali per l'istituzione delle sezioni di scuola materna statale, si ritiene opportuno far presente che esso discende dall'articolo 29 della legge 18 marzo 1968, n. 444 il quale dispone che, nella prima applicazione della citata legge, i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, semprechè idonei alle esigenze di funzionamento della scuola.

In merito ai rilievi formulati dall'onorevole interrogante, si osserva, inoltre, che non è mancato e non manca da parte dell'Amministrazione scolastica il più vivo e sollecito impegno per dare attuazione alla legge istitutiva della scuola materna statale.

Si fa, al riguardo, presente che ancora prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata legge n. 444 si dette corso alla procedura per la formulazione del piano delle nuove istituzioni; il piano medesimo fu, poi, definito nell'arco di pochi mesi e le scuole, com'è noto, sono entrate in funzione in quest'anno scolastico.

Il Ministero, inoltre, non ha mancato in assenza del regolamento di esecuzione della legge n. 444, di disciplinare, in via provvisoria e negli opportuni limiti, gli aspetti di più immediato rilievo rguardanti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle nuove istituzioni.

Per la mancata tempestiva fornitura dell'arredamento e delle attrezzature nessun appunto può rivolgersi al Ministero della pubblica istruzione in quanto per gli acquisti devono essere seguite le complesse procedure della licitazione privata previste dalla legge sulla contabilità dello Stato; nè il mercato, per il modesto numero di ditte specializzate e per le relative dimensioni, sarebbe stato in grado di offrire in breve tempo il materiale occorrente. Si aggiunge che il Ministero stesso ha solertemente avviato e viene sollecitamente svolgendo le procedure, che si prevede potranno concludersi con la fornitura del materiale alle scuole prima della fine del corrente anno scolastico.

Tenuto conto dei predetti motivi contingenti di forza maggiore e considerati gli inconvenienti che si sarebbero determinati rimandando l'apertura delle nuove istituzioni al prossimo anno, il Ministero della pubblica istruzione ha ritenuto di condizionare l'apertura delle scuole al reperimento *in loco*, da parte non soltanto dei comuni ma anche degli altri enti ed organi locali, dell'arredamento e delle attrezzature di più urgente bisogno occorrente per il primo funzionamento delle sezioni.

La disponibilità di tale materiale è stata, per altro, richiesta in via provvisoria, in attesa della fornitura di quello definitivo da parte dello Stato, escluso ogni carattere di obbligatorietà ed onerosità a carico, in particolare, dei comuni. Infatti le sezioni che non si sono potute aprire per mancanza di arredamento e attrezzature di carattere provvisorio sono rimaste assegnate alle località previste dal piano e saranno aperte con il prossimo anno scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

3 giugno 1969

TOGNI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.* — Per conoscere quali immediati provvedimenti intenda prendere o promuovere il Governo per il sollecito ripristino degli ingenti danni — valutabili in diversi miliardi — subìti dal comune di Carrara e da alcuni comuni della Garfagnana colpiti dall'alluvione del 24 luglio 1968 ed in particolare per sapere quali ulteriori radicali provvedimenti saranno adottati allo scopo di evitare che, in futuro, eventuali nuove alluvioni nella zona possano danneggiare ancora le industrie marmifere che costituiscono i centri vitali su cui si basa prevalentemente l'economia apuana. (*Gia interr. or.* n. 125) (int. scr. - 707)

RISPOSTA. — Si risponde anche per i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.

Il Ministero dei lavori pubblici, in dipendenza del nubifragio abbattutosi sulla Toscana nel mese di luglio dello scorso anno, ha disposto l'esecuzione di lavori, per un importo di lire 27.295.500, relativi ad opere di pronto intervento per la viabilità e le opere igieniche, da eseguire nella zona di Carrara ai sensi del decreto-legge 12 aprile 1948, n. 1010.

Per i lavori di sistemazione e rafforzamento delle opere idraudiche danneggiate, sono stati stanziati, ai sensi della legge numero 632 del 1967, lire 100 milioni, di cui lire 60 milioni per lavori di arginatura del torrente Carrione e lire 40 milioni per lavori di arginatura del fiume Frigiso.

Per quanto riguarda la riparazione delle strade della provincia di Massa Carrara si informa che il Comitato dei ministri per le opere straordinarie nell'Italia centrale e settentrionale, ha autorizzato, nel febbraio del corrente anno, che l'economia di lire 122 milioni realizzata sulle opere in gestione del Provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, venga utilizzata per l'importo di lire 37 milioni per l'esecuzione di lavori stradali nella provincia di Lucca e per lire 85 milioni per l'esecuzione delle seguenti opere in provincia di Massa Carrara:

1) ripristino strada comunale Cartara-Turano, lire 50 milioni;

2) ripristino strada allacciamento della frazione Turano all'abitato di Sponda, lire 20 milioni;

3) ripristino strada comunale della frazione Forno alla località Mozziconi (Massa) lire 15 milioni.

Per l'ulteriore fabbisogno di spesa di lire 400 milioni, necessario per la riparazione di tutti i danni provocati dall'alluvione del 22 luglio 1968 alla rete stradale delle province in questione, il Comitato dei ministri, al quale era stato segnalato detto fabbisogno, nella riunione del 27 novembre 1968, ha ritenuto di dar corso solamente al finanziamento delle seguenti opere:

— comune di Minucciano (Lucca): strade frazionali (completamento), lire 20 milioni;

— comune di Castelnuovo Garfagnana: completamento strada per Rositano-Antisciana e Garganello, lire 30 milioni.

A favore dell'IACP di Carrara, in data 7 agosto 1968, venne, altresì, stanziata la somma di lire 100 milioni per la costruzione di alloggi popolari nello stesso comune.

Inoltre, per la provincia di Massa Carrara è stata disposta l'immediata esecuzione dei lavori di sistemazione del torrente Carrione per lire 98 milioni e del fiume Frigido per lire 80 milioni, giusta le previsioni di spesa dell'originario programma di cui alla citata legge n. 632 del 1967.

Il Ministero dell'interno, da parte sua, tramite la Prefettura di Massa Carrara, ha disposto l'erogazione di un contributo di lire 12 milioni a favore del comune di Carrara e di lire 5 milioni a favore del comune di Massa, per i primi urgenti interventi, per lo sgombero dei detriti e delle frane nonchè per il riattamento delle strade comunali (tra le quali sono comprese quelle di accesso ai bacini imbriferi).

I predetti interventi si riferiscono sostanzialmente alle opere pubbliche (strade e corsi d'acqua) mentre per quanto concerne il ripristino delle strade private di arroccamento alle cave e per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dai privati, è stata emanata, com'è noto, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, la dichiarazione di pubblica calamità, presupposto indispensabile per la concessione dei benefici previsti dalla legge 12 febbraio 1952, n. 50.

Con detti provvedimenti sarà possibile conseguire il ripristino delle opere danneggiate, con qualche miglioria tecnica, per evitare che nella zona oggetto degli interventi possano verificarsi ulteriori danni in caso di eventuali future alluvioni.

Inoltre, a favore degli ECA dei comuni di Carrara e Massa il Ministero dell'interno ha stanziato 5 milioni di lire per intensificare l'opera di assistenza a favore dei danneggiati, impiegati nei suddetti lavori di primo intervento.

Per quanto attiene al soccorso prestato dalle forze dei vigili del fuoco, lo stesso Ministero ha fatto presente che nei giorni 24, 25 e 26 luglio 1968 sono stati effettuati 108 interventi di cui 57 per prosciugamento di abitazioni, negozi e cantine allagati, 9 per sgombero di famiglie da abitazioni allagate e pericolanti, 4 per ripristino di fognature e strade ostruite, 7 per tamponamenti di falle lungo fiumi e torrenti, 18 per rimozione di frane, di alberi e di cavi per energia elettrica, 4 per controlli stabilità di fabbricati e ponti, 2 per puntellamento di fabbricati pericolanti, 3 per ispezioni di argini e 5 per recupero di automezzi.

Da parte sua il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di alleviare la situazione di disagio in cui sono venuti a trovarsi le aziende agricole delle zone colpite da avversità atmosferiche, quali nubifragi e grandinate, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968, ha preso l'iniziativa del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917.

Sempre per quanto concerne il nubifragio del 24 luglio 1968, il citato Ministero precisa che tale avversità, secondo le risultanze degli accertamenti effettuati dai competenti ispettorati agrari, ha provocato, in talune località delle province di Lucca e Massa Carrara, frane nelle zone collinari e inondazioni per straripamento della rete dei canali di scolo in pianura, causando danni a terreni, per lo più investiti a vigneto, a strade poderali, a canali di scolo, nonchè alle colture della vite e dell'olio in collina e alle coltivazioni erbacee nelle zone pianeggianti.

Nel complesso, però, i danni sono stati di non rilevante entità ed hanno, altresì, interessato limitate estensioni di terreni, per cui non si sono determinate le condizioni per poter procedere alla delimitazione di zone agra-

rie, ai fini della concessione delle provvidenze contributive e creditizie previste agli articoli 1 e 2 del ricordato provvedimento legislativo.

Ciò non esclude che, nei casi di gravi perdite alla produzione, gli ispettorati agrari competenti per territorio possono accordare, su domanda degli interessati, le altre provvidenze considerate dal provvedimento stesso, che prescindono da delimitazioni territoriali e, in particolare, i prestiti quinquennali di esercizio, al tasso del 3 per cento, oppure dell'1,50 per cento o dello 0,50 per cento, ove trattasi di coltivatori diretti, coloni, mezzadri e compartecipanti, o di cooperative agricole, di cui all'articolo 3.

Per altro, il Ministero, avvalendosi degli stanziamenti sulle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 7, lettera *b*), della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo, ha destinato, in via straordinaria, la somma di lire 200 milioni per il ripristino delle strutture e la riparazione dei danni verificatisi nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali. Gli interventi sistematori saranno effettuati nei bacini montani dei fiumi Magra e Frigido ed in alcune zone ricadenti nei comprensori di bonifica montana della Lunigiana e delle Alpi apuane, nei territori dei comuni di Carrara, Massa e Fivizzano.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

28 maggio 1969

VERONESI, BERGAMASCO, BIAGGI, ROBBA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se la fotografia apparsa in prima pagina sul « Giornale di Vicenza » di domenica 13 aprile 1969 sia veritiera per essere relativa a fatti recentemente avvenuti in occasione degli episodi di violenza verificatisi, in Milano, nei giorni precedenti.

In particolare, per conoscere se, in ordine all'episodio di cui alla fotografia, relativo a cinque persone che, armate di manganelli, con occhiali antilacrimogeni, si accaniscono a colpire una guardia di pubblica sicurezza, sia stata svolta un'indagine e, quindi, per conoscere il nominativo della guardia di pubblica sicurezza, i nominativi degli aggressori con ogni più utile indicazione del caso e le azioni penali promosse a carico di questi. (int. scr. - 1602)

RISPOSTA. — La fotografia, apparsa su molti giornali, nella quale si vedono cinque giovani colpire con bastoni una guardia di pubblica sicurezza, riguarda un episodio effettivamente verificatosi a Milano il giorno 11 aprile in occasione di una manifestazione per i fatti di Battipaglia.

Per gli incidenti avvenuti in tale circostanza, sono state già denunciate in stato di arresto sette persone e numerose altre, già identificate, saranno deferite all'autorità giudiziaria.

La guardia di pubblica sicurezza, aggredita dai cinque giovani, a seguito dei colpi ricevuti, è stata ricoverata in stato di *choc* presso l'ospedale militare di Milano per contusioni alla gamba sinistra, alla spalla sinistra ed alla mandibola sinistra.

Per tale episodio due studenti sono stati identificati e denunciati all'autorità giudiziaria per violenza a pubblico ufficiale.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

28 maggio 1969

VERONESI, CHIARIELLO. — *Ai Ministri della sanità e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. 12 (67), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 29 giugno 1967, concernente il *doping* degli atleti — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante loro da detta Risoluzione. (int. scr. - 293)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del turismo e dello spettacolo.

La risoluzione n. 12 (67) del Comitato dei delegati dei ministri dell'Assemblea consultiva invita gli Stati membri ad adottare del-

le misure al fine di controllare il problema del *doping* degli atleti.

Al riguardo, già all'inizio dello scorso anno, venne predisposto, da questa Amministrazione, uno schema di disegno di legge sulla tutela sanitaria delle attività sportive, che innova profondamente la legge vigente numero 1055 del 28 dicembre 1950.

Con detto disegno di legge è stato configurato come un particolare reato l'assunzione di sostanze *doping* da parte degli atleti; sono state previste determinate procedure per gli accertamenti relativi, nonchè particolari pene pecuniarie sia per gli atleti, che per i responsabili tecnici e i dirigenti sportivi, qualora abbiano concorso o favorito il *doping* degli atleti stessi.

Lo schema di disegno di legge in questione, non venne approvato alla fine della scorsa legislatura.

Allo stato attuale, è allo studio di questo Ministero un nuovo disegno di legge che, sulla base del precedente ed opportunamente integrato, verrà quanto prima sottoposto all'esame del Parlamento, previo concerto dei Ministeri interessati.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

VIGNOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Considerato:

che è prassi dell'Enel di Napoli non solo richiedere, per qualsiasi entità di ampliamento dell'impianto di pubblica illuminazione o per qualunque fornitura a carico delle Amministrazioni comunali, il pagamento anticipato del costo delle opere, ma addirittura condizionare le nuove forniture all'estinzione di eventuali debiti;

che spesso si dà il caso che, esauriti gli stanziamenti previsti dai vari articoli di bilancio, non si è in condizione di soddisfare le richieste, per cui i comuni non possono realizzare nè allacciamenti di nuove forniture nè ampliamenti;

che tale stato di cose comporta talvolta che scuole, asili comunali, nuovi rioni e strade rurali restino privi di energia elettrica con evidente grave pregiudizio di detti servizi,

per sapere se non ritenga opportuno, affinchè le Amministrazioni comunali possano agevolmente assolvere il proprio mandato, specie per opere indispensabili ed indilazionabili, disciplinare la materia con valide e tempestive disposizioni (si potrebbe assoggettare, ad esempio, il pagamento delle varie opere al rilascio di delegazioni di pagamento trimestrali garantite dalle imposte di consumo dell'energia elettrica, in considerazione del fatto che tale riscossione viene fatta proprio dall'Enel). (int. scr. - 1530)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta, sentito l'Enel, si fa presente che, nel caso di richieste di nuove forniture ovvero lavori di rifacimento o ampliamento di impianti pubblici da parte dei comuni, l'Enel non aderisce alle richieste stesse per quei comuni che, oltre a presentare pesanti situazioni debitorie nei confronti dell'Enel, non provvedono neppure a concordare smobilizzi dell'arretrato proposti dall'Ente, anche in più annualità, in uno spirito di comprensione e correttezza.

L'atteggiamento dell'Enel in tutti i casi di cui sopra è giustificato dalla preoccupazione di non aggravare la già pesante situazione debitoria dei comuni interessati ed è conforme all'obbligo di perseguire rigorosi criteri di economicità di gestione, imposti dalla legge istitutiva.

Quanto, infine, alla proposta dell'onorevole signoria vostra di garantire il pagamento delle prestazioni richieste all'Enel con il rilascio di delegazioni sulla imposta comunale di consumo dell'energia elettrica, si osserva che tale procedura viene seguita ma spesso detta imposta di consumo risulta già indisponibile o, talora, inadeguata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

29 Maggio 1969

VIGNOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è a conoscenza:

che nel compartimento di Napoli, per ottenere un preventivo di spesa per la fornitura di energia elettrica ad uso d'illuminazione e per piccola forza motrice, occorrono molte volte circa due anni di attesa;

che, addirittura, un artigiano che ha versato la somma di lire 37.484 dal 13 marzo 1967 non sa ancora quando potrà ottenere la tanto sospirata fornitura, mentre in condizioni peggiori si trovano alcune industrie le quali, pur avendo effettuato tutti gli adempimenti di competenza, sono costrette all'inattività per il mancato allacciamento;

che, nella maggior parte dei casi, a farne le spese non sono soltanto gli industriali, ma gli artigiani, i commercianti e i contadini.

Alla luce dei fatti suesposti, si chiede quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinchè la situazione attuale venga ad essere modificata nel più breve tempo possibile. (int. scr. - 1532)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopratrascritta è stato sentito l'Enel, che ha fornito i seguenti chiarimenti.

Premesso che nella maggioranza dei casi — ove occorra procedere alla sola installazione del contatore — la fornitura di energia viene solitamente attivata a distanza di pochi giorni dalla definizione delle pratiche amministrative e contrattuali, può verificarsi il caso di fornitura di energia vincolata all'ottenimento del benestare per un attraversamento stradale ed all'acquisizione di servitù di elettrodotto, che comportano, con l'espletamento delle normali procedure di legge, adempimenti lunghi e complessi.

Ciò è accaduto nel caso specifico segnalato con l'interrogazione, che si ritiene di individuare nell'utenza artigianale del sig. Antonio Caruccio da Eboli (Salerno).

L'attivazione della fornitura di energia richiesta dal sig. Caruccio (kW 4 per forza motrice e kW 0,5 per illuminazione) comportava infatti la costruzione di circa 300 metri di linea a bassa tensione e, oltre ad interessare proprietà di terzi, determinava anche un attraversamento della strada statale numero 18.

I lavori erano pertanto subordinati sia all'acquisizione delle necessarie servitù di elettrodotto, sia al nulla osta da parte dell'ANAS per detto attraversamento.

I rifiuti incontrati nel reperimento delle servitù di elettrodotto hanno indotto gli uffici dell'Enel a numerose rielaborazioni dell'originario progetto di allacciamento.

Allo stato attuale, superate le difficoltà per le servitù di elettrodotto e ottenuto il nulla osta dell'ANAS, i lavori di allacciamento sono in corso e saranno terminati entro il corrente mese di maggio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

29 Maggio 1969

VIGNOLA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere in virtù di quali provvedimenti legislativi ed amministrativi è data facoltà all'Enel di Salerno di distaccare le forniture per il mancato pagamento di bollette errate, nell'ordine addirittura di 4-5 volte il dovuto. Come se ciò non bastasse, l'utente, ad avvenuto distacco della fornitura, fatto riscontrare l'errore, per il riattacco dell'energia è tenuto a pagare non solo la fattura, ma la mora per il tardato pagamento e le spese di riattacco.

Poichè si commettono spesso, da parte dell'Enel, tali arbìtri, si desidera conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per debellare i suddetti sistemi. (int. scr. - 1533)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopratrascritta, sentito l'Enel, si fa presente quanto segue.

La segnalazione dell'onorevole signoria vostra è priva di riferimenti atti ad individuare casi specifici; si ritiene opportuno, pertanto, riassumere la procedura per la riscossione delle bollette errate in atto nel Compartimento di Napoli.

All'atto della visita domiciliare dell'esattore dell'Enel, l'utente che riscontri errori di

fatturazione sulla bolletta, può rifiutarsi di effettuare il pagamento, facendo presente all'esattore stesso tale circostanza.

L'esattore ne prende nota sulla bolletta allo scopo di consentire agli uffici competenti dell'Enel il controllo degli addebiti.

Nel caso il risultato del controllo evidenzi errori di fatturazione, si procede alle necessarie rettifiche con conseguente segnalazione all'utente dell'effettivo importo dovuto.

Dalla data di tale segnalazione riprendono a decorrere i termini contrattuali di pagamento, interrotti all'atto dei rilievi fatti dall'utente all'esattore, trascorsi i quali sono applicabili, a carico dell'utente, le relative penalità contrattuali.

Ove mai invece l'utente non avesse provveduto a segnalare all'esattore il motivo del suo rifiuto al pagamento, il distacco della fornitura per morosità si rende inevitabile.

Per altro, nel caso il reclamo dell'utente venga prodotto ad avvenuto distacco della fornitura, una volta accertato l'errore di fatturazione da parte degli uffici dell'Enel, non vengono applicate all'utente nè penalità nè spese di riattivazione della fornitura.

Da quanto sopra, si rileva che la fornitura viene distaccata per morosità solo quando l'utente non fa presente gli eventuali errori riscontrati nella bolletta di cui si chiede il pagamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
TANASSI

29 maggio 1969

ZUCCALA'. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Premesso:

1) che il torrente Fontanile, che scorre in territorio dei comuni di Tradate, Venegono e Gorla Minore, in provincia di Varese, raccogliendo ormai da anni gli scarichi industriali e delle fogne, ha mutato l'originario carattere di naturale scolo di acque in una vera e propria fogna aperta;

2) che le acque fortemente inquinate (è stata accertata, tra l'altro, un'alta quantità di cromo), defluendo verso il comune di Gorla Minore, formano alla periferia dello stesso una palude stagnante che non solo arreca danni ai terreni agricoli e silvani, ma costituisce un costante e grave pericolo per i pozzi dell'acqua potabile e quindi un attentato alla pubblica salute,

l'interrogante chiede quali provvedimenti, in sede centrale o periferica, intendano adottare o sollecitare per risanare l'intera zona, disinfestare le acque e realizzare le opere necessarie per garantire la pubblica salute.

In particolare si fa presente che il Consiglio comunale di Gorla Minore ha votato all'unanimità un pressante appello per risolvere il problema segnalato e che l'Amministrazione provinciale di Varese ha predisposto un progetto, sulla base di studi già ultimati, per la realizzazione di un'opera intesa ad evitare pericoli alle cittadinanze interessate, per cui appare opportuno un intervento dei Ministeri competenti per la definitiva approvazione dei progetti ed il loro finanziamento. (int. scr. - 1059)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei lavori pubblici.

Il torrente Fontanile faceva parte del Consorzio idraulico interprovinciale dei tre torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile di Tradate, interessanti le province di Como, Varese e Milano, il cui atto costitutivo fu approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 gennaio 1879.

Da informazioni assunte risulta, tuttavia, che detto Consorzio, che aveva sede in Milano, via S. Maria Segreta n. 6, si è da tempo disciolto, essendo venuto meno lo scopo per il quale esso operava, che era quello dell'irrigazione, sia per la perdita di valore delle acque causata dall'inquinamento, sia per il diminuito reddito agricolo specie nelle zone industriali.

È venuto meno, pertanto, il compito del predetto Consorzio dei tre torrenti, che si concretava nel provvedere alla manutenzione degli argini, alla difesa dei terreni e dei paesi adiacenti e nell'eseguire lo spagliamento e la dispersione delle acque su vaste aree a tal fine vincolate.

Gli inconvenienti idraulici che già nell'antichità determinarono provvedimenti di ingente rilevanza, si sono in questi ultimi anni accentuati per i ben noti fattori dovuti allo sviluppo edilizio, all'espansione industriale, all'aumentato apporto per acqua estratta dal sottosuolo, ai disboscamenti, alla costruzione di fognature, di pavimentazioni stradali, col conseguente aumento delle portate, dei coefficienti di deflusso ed esaltazione di tutti i fenomeni di piena.

Opere di risanamento razionali e definitive del predetto torrente Fontanile sono allo studio dell'amministrazione provinciale di Varese.

Detta amministrazione, allo scopo di esaminare la situazione e bonificare il comprensorio del Fontanile, ha tenuto diverse riunioni con i sindaci del comune di Gorla Minore, Tradate, Venegono, Gorla Maggiore ed in tali riunioni è stata concordata l'opportunità di far effettuare da un professionista versato nella materia idraulica, lo studio della situazione concernente il dirottamento delle portate di magra del Fontanile Tradate al fiume Olona, prelevandole al confine con la provincia di Como.

Tale studio è stato rassegnato all'amministrazione provinciale in data 28 ottobre 1968 ed è stata, in detto studio, consigliata la soluzione che di seguito si descrive.

I comuni interessati devono provvedere a costruire fognature e canalizzazione separate; la prima opera da seguire consortilmente sarà il condotto di scarico dall'impianto di depurazione al fiume Olona.

Questo condotto, in attesa che vengano realizzate le altre opere qui appresso indicate, potrà cominciare a dirottare le portate di magra del Fontanile nell'Olona, eliminando il loro afflusso ai terreni boschivi siti in Gorla Minore.

L'esecuzione di questo manufatto che sarà destinato esclusivamente al convogliamento di acque depurate, potrà essere eseguito con manufatti circolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento. La pendenza media del condotto sarà del 5 per cento e, tenuto conto che la portata di magra, nei momenti di punta, al termine del periodo di ammortamento medio dei lavori in oggetto potrà raggiungere i 300 litri/secondo, il diametro del condotto sarà di mm. 600. Come seconda fase realizzativa si porrà mano al collettore delle magre per il convogliamento delle acque da trattare all'impianto di depurazione.

Tale condotta potrà essere realizzata in manufatti prefabbricati, ovoidali con sezione 80X120. Tale sezione risulta largamente sovrabbondante, ma presenta il vantaggio dell'ispezionabilità del manufatto.

I condotti verranno realizzati in calcestruzzo di cemento vibrocompressi col fondo di scorrimento rivestito in *grès* ceramico, e la restante parte da proteggersi con verniciature in resine epossiliche. Planimetricamente questo condotto potrebbe seguire il tracciato del Fontanile fino all'impianto di depurazione. È ovvio però che il tracciato definitivo potrà essere stabilito solo in seguito ad un progetto esecutivo che valuti accuratamente tutte le reali esigenze del comprensorio da seguire.

Con l'esecuzione di queste due opere verrà provvisoriamente raggiunta una prima notevole fase di sistemazione idraulica ed igienica del bacino, tale da alleviare gran parte dei maggiori inconvenienti attualmente lamentati.

Successivamente si dovrà por mano alla costruzione dell'impianto di depurazione.

Trattandosi di scaricare il liquame dei tre comuni interessati nel fiume Olona che, come è noto, risulta altamente inquinato, l'impianto potrà essere seguito in due tempi ben distinti; nel primo tempo verrà provvedutoto alla costruzione dei trattamenti preliminari, nonchè alla sedimentazione primaria con digestione dei fanghi; successivamente verrà provveduto alla realizzazione della fase ossidativa.

L'impianto, per ragioni economiche, verrà suddiviso in due unità: la prima corrispondente alle attuali esigenze, leggermente maggiorata ed una seconda per la fase di raddoppio.

Tutti i lavori sopra elencati verranno completati col drenaggio e la pulizia del Fontanile in modo da migliorarne le capacità ricettive, riportandone la configurazione geome-

trica allo stato primitivo. La stessa cosa dicati per quanto riguarda i terreni di disperdimento.

Lo smaltimento delle acque a tutto beneficio del rimpinguamento delle falde sotterranee, verrà incrementato dalla esecuzione di alcuni lavori che si faranno asportando i fanghi sedimentati sui terreni di disperdimento.

L'importo della spesa è di lire un miliardo 450.000.000.

Il giorno 28 gennaio 1969 ha avuto luogo una nuova riunione presso l'amministrazione provinciale di Varese allo scopo di esaminare il progetto presentato e di concretare in sede competente le opere di bonifica da effettuarsi.

Il problema presentato dal torrente Fontanile, non si discosta però da quello di altri corsi senza recapito, per i quali il Ministero dei lavori pubblici ha ravvisato la necessità di investire il Comitato per la difesa del suolo.

Non può prevedersi, in base alle norme vigenti, un intervento dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, non essendo il predetto corso classificato ai sensi del testo unico medesimo.

Tuttavia, circa la esecuzione di opere per il trattamento delle acque del lago di Varese, si fa presente che il Consorzio provinciale per la tutela e la salvaguardia del detto lago ha da tempo predisposto un progetto generale dell'importo di lire 2.393.000.000, afferente ai lavori di costruzione di collettori circumlacuali e di impianti di depurazione.

Detto progetto è già stato approvato con decreto presidenziale 31 ottobre 1967. Con ministeriali del Dicastero dei lavori pubblici 4 agosto 1966, 27 novembre 1967 e 22 marzo 1968 sono stati ammessi al contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, i primi tre lotti dell'opera dell'importo rispettivo di lire 150 milioni, 200 milioni e 300 milioni.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

24 maggio 1969

ZUCCALA'. — *Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per sapere:

la ragione per cui i modulari predisposti per la compilazione dei rapporti informativi, al fine dell'attribuzione del giudizio complessivo per ogni funzionario, distribuiti dagli uffici competenti ai responsabili dei vari uffici delle singole Amministrazioni, chiedano, tra le altre notizie concernenti l'attività del funzionario, anche la menzione degli « ambienti frequentati » e della « condizione sociale della famiglia »;

se non ritiene che tale pratica amministrativa sia lesiva del diritto dell'impiegato alla riservatezza per quanto concerne la sua condotta privata, e se, nel riferimento alla posizione sociale della famiglia, essa non implichi l'adozione di un criterio di discriminazione sociale. (int. scr. - 1722)

RISPOSTA. — Gli articoli 43 e 44 dello statuto degli impiegati civili dello Stato dispongono che il rapporto informativo per gli impiegati delle carriere direttive e di concetto deve essere redatto in base anche alla « stima e prestigio goduti in ufficio e fuori ».

In relazione alla suddetta disposizione, alcune Amministrazioni richiedono effettivamente che, a tal fine, nel rapporto si faccia riferimento agli ambienti frequentati ed alla posizione sociale della famiglia.

Ciò posto, premesso che alla Pubblica amministrazione interessa, per ovvie ragioni, che i propri dipendenti, soprattutto delle carriere più qualificate, godano di stima e di prestigio e che le relative valutazioni sono conseguenti anche agli ambienti frequentati, non sembra che le notizie richieste in proposito esulino dai limiti di legge.

In ordine al secondo punto, si fa presente che, con apposita circolare, le Amministrazioni dello Stato sono state invitate ad omettere, nei rapporti informativi, il riferimento alla posizione sociale della famiglia dell'impiegato.

Il Ministro senza portafoglio
GATTO

29 maggio 1969